



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI

UFFICIO RAGIONERIA

Spotorno, 26 marzo 2026

Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per
la Liguria
Viale Brigate Partigiane, 2
16129 Genova

OGGETTO: Relazioni-questionario al Bilancio di previsione 2023-2025, 2024-2026 e ai rendiconti 2023 e 2024. Questionari debiti fuori bilancio 2023-2024 e adempimenti D.Lgs. n. 175/2016, art. 16 c. 26 D.L. 138/2011. Controllo ai sensi dell'art. 1, c. 173, L. 266/2005. Invio chiarimenti e documenti.

Con riferimento a quanto indicato nella Vostra comunicazione, prot. 0001370 del 11/03/2026, con la presente trasmettiamo i chiarimenti richiesti e alleghiamo la relativa documentazione.

A) QUESTIONARIO RENDICONTO 2023

Sezione II – Gestione finanziaria

Quesito n. 12:

Si riporta in allegato (**Allegato A**) l'elenco dei crediti scaduti da oltre tre anni e non ancora prescritti, mantenuti nello stato patrimoniale, nonché l'elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio in sede di rendiconto 2025, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 18/03/2026.

Come si evince dall'allegato sopra richiamato, in sede di redazione del rendiconto 2025 l'Ente ha comunque proceduto a un significativo stralcio di crediti, per un importo complessivo pari a € 2.170.974,37, al fine di adeguare la consistenza dei residui attivi alla loro effettiva esigibilità e garantire una rappresentazione più corretta, veritiera e prudente della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente

Si riporta di seguito quanto relazionato dal Responsabile del Settore tributi e dal Responsabile Polizia Locale.

Area 4 - Servizi alla persona – Settore tributi

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

“La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Tributi, ha proceduto alla revisione delle partite di credito aventi natura tributaria e patrimoniale ancora presenti nelle scritture contabili dell’Ente.

L’attività è stata svolta nel rispetto del principio della prudenza e della veridicità del bilancio, verificando la sussistenza dei requisiti giuridici per il mantenimento dei residui attivi.

Il mantenimento a residuo è giustificato dalle seguenti motivazioni tecnico-amministrative, suddivise per tipologia:

Accertamenti IMU e TASI

Benché riferiti ad annualità pregresse, i crediti in oggetto sono stati regolarmente notificati e sono attualmente interessati da procedure di riscossione coattiva. Il mantenimento a residuo si giustifica stante la pendenza di azioni cautelari ed esecutive (quali fermi amministrativi, pignoramenti o piani di rateizzazione attivi) in capo al soggetto affidatario, tenuto conto altresì del progressivo andamento degli incassi.

Ruoli TARI (Anni 2019-2022)

Le somme residue rappresentano la quota dei ruoli emessi non ancora riscossa.

La permanenza in bilancio è giustificata dalla pendenza delle attività di recupero: una parte di tali crediti è già stata affidata all’Agente della Riscossione per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, mentre per la quota restante è in corso l’iter di trasmissione alla fase coattiva.

Canone Unico Patrimoniale (CUP)

I residui relativi alle annualità 2022-2023 sono mantenuti in bilancio in quanto è attualmente in corso la fase di predisposizione ed emissione dei relativi avvisi di accertamento, finalizzata alla formalizzazione del titolo esecutivo e alla successiva notifica ai contribuenti morosi, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla norma.”

Anno	Capitolo	Des. Capitolo	Descrizione ACC.	Num.	Data	MANTENERE CON MOTIVAZIONE
2017	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2012 EMESSI NEL 2017	380	23/06/2017	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 24.173,62 rispetto al 31/12/2024)
2018	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2013-2014-2015-2016 EMESSI NEL 2018 (ridotto con det. 689)	450	06/10/2018	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 13.675,44 rispetto al 31/12/2024)
2019	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2014 E 2015 EMESSI NEL 2019	436	15/07/2019	In considerazione della rilevante entità del residuo nominale, si è ritenuto opportuno procedere a un mantenimento parziale in bilancio, rideterminando l'importo sulla base della media degli incassi effettivamente conseguiti nell'ultimo biennio, al fine di garantire una maggiore attendibilità e prudenza nelle scritture contabili.
2020	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2015 E 2016 EMESSI NEL 2020 PER 495.314,00	571	22/09/2020	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva nel 2024
2021	00101/00101/00031	ENTRATE DA	ACCERTAMENTI IMU	621	05/08/2021	mantenere considerato

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell’Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

		RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	2016 EMESSI NEL 2021 PER 350.000,00			l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 33.659,80 rispetto al 31/12/2024)
2021	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2016-2017-2018 EMESSI NEL 2021 PER EURO 138.253,00	1105	16/12/2021	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva nel 2024
2022	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU DAL 2017 AL 2020 EMESSI NEL 2022 PER 383.000,00 (SENZA SANZIONI E INTERESSI)	477	20/07/2022	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 18.500,52 rispetto al 31/12/2024)
2023	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2017 (importo 98.387,00)	514	29/06/2023	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 30.789,22 rispetto al 31/12/2024)
2023	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023	910	10/11/2023	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2024	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023 PER 61.088,00	98	14/02/2024	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2024	00101/00101/00031	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI IMU	ACCERTAMENTI IMU 2019 EMESSI NEL 2024 PER 280.000,00	790	14/11/2024	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2021	00101/00101/00051	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI ICP DPA - (Ex.0101051)	ACCERTAMENTI ICP 2016 EMESSI NEL 2021 PER 6.421,00	1105	16/12/2021	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 4.738,00 rispetto al 31/12/2024)
2021	00102/00102/00111	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TOSAP - (Ex.0102111)	ACCERTAMENTI TOSAP 2016 EMESSI NEL 2021 PER 18.963,00	1105	16/12/2021	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva a fine 2022 ma nel 2025 sono stati incassati € 2.303,03 su 10.040,24
2019	00102/00102/00161	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTO TASI - (Ex.0102161)	ACCERTAMENTI TASI 2014 EMESSI NEL 2019	436	15/07/2019	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva a inizio 2022 ma nel 2025 sono stati incassati € 984,55 su 4.033,02
2020	00102/00102/00161	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTO TASI - (Ex.0102161)	ACCERTAMENTI TASI 2015 EMESSI NEL 2020 PER 23.730,00	571	22/09/2020	mantenere considerato l'andamento dell'incasso nel 2025 (+ € 1.400,00 rispetto al 31/12/2024)
2019	00102/00102/00170	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RUOLO TARI ANNO 2019 (importo ruolo 1.832.215,04)	333	14/06/2019	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2020	00102/00102/00170	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RUOLO TARI ANNO 2020 (importo ruolo 1.693.446,97)	570	22/09/2020	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2021	00102/00102/00170	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RUOLO TARI ANNO 2021 (importo ruolo 1.644.046,77)	735	09/09/2021	mantenere perché ancora da attivare la riscossione coattiva
2022	00102/00102/00170	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	RUOLO TARI ANNO 2022 (importo ruolo 1.697.880,33)	632	06/09/2022	mantenere perché ancora da accertare a seguito di solleciti inviati a fine 2025
2019	00102/00102/00171	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	ACCERTAMENTI TARI 2016 - EMESSI NEL 2019 PER 36.878,88	635	25/09/2019	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva a dicembre 2024 ad Agenzia delle Entrate.

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

						Incassati nel 2025 € 3063,56 su € 10212,46
2020	00102/00102/00171	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	ACCERTAMENTI TARI 2017 - EMESSI NEL 2020 PER 52.662,00	571	22/09/2020	mantenere in quanto mandato in riscossione coattiva a marzo 2024 con sospensione attività per 7 mesi. Incassati nel 2025 € 1031,47 su € 17027,58
2021	00102/00102/00171	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	ACCERTAMENTI TARI DAL 2015 AL 2018 EMESSI NEL 2021 PER 103.667,00	621	05/08/2021	mantenere mandato ad area riscossioni nel 2024 è tutt'oggi in corso la riscossione coattiva.
2022	00102/00102/00171	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	ACCERTAMENTI TARI DAL 2016 AL 2020 EMESSI NEL 2022 PER 120.000,00 (SENZA SANZIONI E INTERESSI)	477	20/07/2022	mantenere da inviare a coattivo
2023	00102/00102/00171	ENTRATE DA RECUPERO ACCERTAMENTI TARI	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI DAL 2017 AL 2022 EMESSI NEL 2023	910	10/11/2023	mantenere da inviare a coattivo
2022	00305/00305/00640	CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE E CANONE MERCATALE ANNO 2022	472	18/07/2022	mantenere perché ancora da sollecitare e successivamente accertare
2023	00305/00305/00640	CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE E CANONE MERCATALE ANNO 2023	483	19/06/2023	mantenere perché ancora da sollecitare e successivamente accertare

Area 5 – Polizia Locale

“Facendo seguito alla richiesta di informazioni relative all’andamento della riscossione dei residui delle sanzioni del codice della strada, riferite all’ultimo quinquennio, si significa quanto segue:

- Durante l'emergenza pandemica, la riscossione coattiva in Italia è stata oggetto di una sospensione prolungata, introdotta inizialmente dal Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) e successivamente prorogata più volte per quasi un anno e mezzo. Il periodo di sospensione generale è stato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.*
- Le conseguenze del blocco di 18 mesi sulla performance di recupero delle sanzioni stradali sono state profonde e, per molti versi, ancora visibili oggi. La sospensione non ha solo ritardato gli incassi, ma ha alterato l'intero meccanismo della riscossione coattiva.*

Durante questo intervallo di circa 18 mesi:

- è stato sospeso il termine per il pagamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito in scadenza nel periodo indicato;*
- è stato interrotto l'invio di nuove cartelle di pagamento e l'avvio di procedure cautelari (come i fermi amministrativi) o esecutive (come i pignoramenti), per evitare di aggravare la situazione finanziaria di famiglie e imprese durante il lockdown e le successive restrizioni;*
- è stata prevista la sospensione del pagamento delle rate.*

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

Per bilanciare lo stop forzato, il legislatore ha previsto una proroga dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti creditori.

Questa lunga pausa ha contribuito ad accumulare un enorme arretrato di atti che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dovuto smaltire negli anni successivi, influenzando, in peius, l'efficienza nel recupero dei crediti, soprattutto quelli più piccoli, come le sanzioni del Codice della Strada. Infatti, al termine della sospensione (settembre 2021), AdER si è ritrovata con un accumulo di milioni di cartelle non notificate. Questo ha generato un sovraccarico operativo che ha costretto l'Agenzia a dare priorità ai crediti più alti (tasse e contributi), lasciando in coda le sanzioni del CdS, considerate "minori". La performance è calata perché la macchina della riscossione è rimasta ingolfata per anni. Il corso del tempo ha inoltre determinato il deterioramento della qualità del credito. Più passa il tempo tra l'infrazione e l'azione coattiva, più diminuiscono le probabilità di successo, per svariati motivi:

- Reperibilità: molti debitori hanno cambiato residenza o sono diventati irreperibili.*
- Capienza: in 18 mesi di crisi economica post-Covid, molti soggetti hanno perso il lavoro o chiuso attività, rendendo vani i tentativi di pignoramento.*
- Veicoli: per le sanzioni al codice della strada, il fermo amministrativo è l'arma principale. Dopo due anni, un'auto che poteva avere un valore residuo spesso è stata rottamata o venduta, rendendo il fermo inefficace.*

A ciò, si aggiunga che la lunga sospensione ha alimentato, in una parte dei cittadini, l'idea che le sanzioni potessero essere ignorate o che sarebbe arrivata una sanatoria. Questo ha ridotto la propensione al pagamento spontaneo anche dopo la ripresa delle attività, peggiorando i tassi di riscossione complessivi. Tale atteggiamento è stato poi alimentato dall'intervento del legislatore che, nel tentativo di smaltire l'enorme arretrato accumulato durante il Covid, è intervenuto con misure straordinarie che hanno penalizzato il recupero integrale, tra le quali lo stralcio dei debiti sotto i 1.000 euro, che ha interessato sanzioni pecuniarie per violazioni CDS degli anni 2000-2015, affidate ad AdER e definitivamente cancellate d'ufficio (Legge di Bilancio 2023), oltre ai vari provvedimenti di rottamazione, che hanno consentito di saldare il debito con gli enti senza versare interessi e sanzioni, riducendo l'importo totale che i Comuni speravano di incassare.

Sebbene la legge abbia previsto proroghe per evitare la prescrizione dei crediti durante il Covid, questo ha generato un aumento del contenzioso. Molti contribuenti hanno impugnato le cartelle post-Covid eccependo la prescrizione, costringendo i Comuni ed AdER a difendersi in giudizio, con costi legali che spesso superano il valore della credito vantato.

L'inefficienza di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) nel recupero delle sanzioni del Codice della Strada (CdS) discende anche da precisi vincoli normativi, procedurali ed economici che rendono il recupero di "piccoli importi" (spesso sotto i 500-1.000 euro, come appunto quelli relativi alle sanzioni del CDS) estremamente difficoltoso.

Per i debiti di importo ridotto, la legge impone restrizioni che limitano il potere di "pressione" dell'Agente della riscossione:

- Fermo Amministrativo: Sebbene sia lo strumento più efficace per le sanzioni al codice della strada, per debiti inferiori a 1.000 euro, prevede una previa comunicazione di sollecito (ulteriore rispetto alla cartella), concedendo altri 120 giorni per pagare.*

• *Pignoramento immobiliare: È vietato per debiti inferiori a 120.000 euro e non può mai colpire la "prima casa". Questo elimina totalmente una garanzia reale per le sanzioni del codice della strada.*

• *Pignoramento presso terzi (stipendi/pensioni): Esistono soglie di impignorabilità (minimo vitale) e limiti percentuali (es. 1/10 per stipendi fino a 2.500 euro) che rendono il recupero di poche centinaia di euro lungo e spesso infruttuoso*

Il costo amministrativo per il recupero forzoso spesso supera il valore della sanzione stessa, ogni atto (cartella, sollecito, preavviso di fermo) ha costi di produzione e notifica che gravano sul sistema. Dal 2022 sono stati eliminati gli "oneri di riscossione" (il vecchio aggio del 3% o 6%) a carico del contribuente. L'attività di AdER è ora finanziata direttamente dallo Stato, riducendo l'incentivo economico diretto a massimizzare il recupero sui singoli piccoli carichi. Inoltre, esistono filtri normativi che impediscono di attivare la macchina della riscossione per cifre irrisorie:

• *Soglia dei 30 euro: Il nuovo Testo Unico della Riscossione 2024 ha innalzato a 30 euro l'importo minimo sotto il quale non si procede nemmeno all'iscrizione a ruolo o al recupero coattivo.*

• *Annullamenti automatici (Stralcio): Periodicamente, il legislatore dispone l'annullamento automatico dei debiti "vecchi" sotto i 1.000 euro (come avvenuto con la Legge di Bilancio 2023), vanificando anni di tentativi di recupero per le sanzioni al codice della strada datate.*

Molte sanzioni CdS rimangono insolute perché riferite a soggetti che non possiedono beni aggredibili, il fermo amministrativo su un'auto di 15 anni non garantisce alcun incasso se il proprietario decide di non circolare o di ignorare il vincolo. Per i soggetti senza redditi tracciabili o conti capienti, AdER non ha strumenti rapidi per forzare il pagamento di una multa da 150 euro.

Infine, le sanzioni CdS si prescrivono in 5 anni. Data la mole enorme di carichi affidati ad AdER (milioni di cartelle ogni anno), la gestione dei flussi è spesso così lenta che molti crediti arrivano vicini alla scadenza prima che venga attivata una vera procedura esecutiva

Per concludere, in un sistema già di per sé poco soddisfacente ante Covid, per le motivazioni sopra rassegnate, la performance dopo il Covid non ha fatto che aggravare, se non compromettere la situazione. In questo contesto, molti enti, tra i quali anche il comune di Spotorno, vista l'inefficienza di AdER nel gestire questo arretrato, hanno accelerato il passaggio a concessionari privati, al fine di sperimentare una diversa gestione della riscossione coattiva.

Il Comune di Spotorno nel corso del 2023, ha affidato la gestione della riscossione coattiva alla società Area Riscossioni, sia per la parte dei tributi locali che per la parte relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, passando dallo strumento della cartella esattoriale a quello dell'ingiunzione fiscale. Con il passaggio ad Area Riscossioni, come sopra detto, si è voluta sperimentare una modalità di riscossione, quella che aveva avvio con l'ingiunzione fiscale, prima di allora non utilizzata da questo ente, con l'intendimento che tale strumento, più descrittivo rispetto alla cartella esattoriale, potesse garantire una maggiore prossimità al contribuente, una tempistica più rapida nell'emissione del titolo esecutivo e, fundamentalmente, un aumento della percentuale di incasso. Nello specifico, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie del codice della strada, le annualità da recuperare affidate ad Area Riscossioni sono state il 2019 ed il 2020. Va, del resto, evidenziato che, già nelle fasi prodromiche all'affidamento del servizio, gli stessi referenti di Area Riscossioni si sono mostrati poco fiduciosi sulla possibilità di recupero delle sanzioni CDS non pagate spontaneamente, ritenendole e definendole, per loro

natura, ovvero vista l'esiguità del credito, di difficile recupero. In effetti, nonostante gli sforzi profusi, l'affidamento della riscossione coattiva a soggetto diverso da Agenzia Entrate Riscossione, non ha dato il riscontro atteso, in termini di cassa, non facendo registrare il cambio di rotta che si auspicava.

Sono in fase di analisi gli andamenti delle performance dei residui attivi relativi ai ruoli coattivi, per i quali ancora è tutt'ora in atto la fase esecutiva, e per i quali continuano a registrarsi incassi. In questa ottica di analisi e verifica, nel corso del 2025 e 2026, si è dato avvio ad una radicale operazione di stralcio di tali poste attive, in ossequio al principio di prudenza, assicurando che la situazione patrimoniale dell'Ente rifletta crediti dotati di una reale prospettiva di incasso."

Per quanto riguarda i residui attivi di accertamenti dell'Area Promozione del territorio, settore Demanio, e dell'Area Urbanistica, settore Patrimonio, si rimanda a quanto indicato, rispettivamente, in risposta ai quesiti (F) – QUESTIONARIO RENDICONTO 2024 e SEZIONE II – DATI CONTABILI ENTRATE – Tabella n. 46.

B) REVISIONE PARTECIPAZIONI 2023:

Con nota del 26/11/2025, prot. interno n. 26729, il Consorzio Depurazione Acque di scarico del savonese S.p.A., ha trasmesso agli Enti soci, la seguente documentazione:

- la documentazione atta al perfezionamento del processo di fusione per incorporazione inversa in APS S.c.p.a., approvata dal C.d.a. il giorno precedente e consistente nel progetto di fusione in APS S.r.l. ex artt. 2501 e segg. c.c., e, più precisamente:
 - A) nuovo Statuto di APS S.c.p.a, comportante la trasformazione da S.c.p.a. in S.r.l.;
 - B) nuovo Regolamento di disciplina della Conferenza di coordinamento e di indirizzo per il controllo analogo congiunto;
 - C) perizia di valutazione del valore economico delle n. 3 società consorziate ossia, oltre a Consorzio S.p.a. stessa, Servizi Comunali Associati S.r.l. (siglabile in "S.C.A. S.r.l.") e Servizi Ambientali S.p.A. (siglabile in "S.A. S.p.A.");
- la richiesta di una nuova proroga per poter utilmente finalizzare l'operazione di fusione, contenuta in mesi n. 6 ovvero fino al 30 giugno 2026, mediante corrispondente modifica dell'art. 1, comma 5, del vigente Statuto societario di APS S.c.p.a.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2025, avente ad oggetto "ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A.: APPROVAZIONE PROROGA AL 30 GIUGNO 2026 DEL TERMINE PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. IN A.P.S. S.R.L.- PRESA ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FUSIONE." il Consiglio del Comune di Spotorno ha espresso indirizzo favorevole in merito alla concessione di nuova proroga al 30/06/2026, per il completamento dell'operazione di fusione per incorporazione inversa in A.P.S. S.r.l., e per la trasformazione di A.P.S. da "Società Consortile per Azioni" a "Società a Responsabilità Limitata", mentre ha preso atto, e ha rinviato a futura deliberazione, l'approvazione dei documenti trasmessi con nota del 26/11/2025, prot. interno n. 26729, dal Consorzio S.p.a.

Con nota prot. 6933 del 26/03/2026, A.P.S. ha comunicato quanto segue:

“Buongiorno, a riscontro della Vostra nota PEC del 13/03/2026, Vostro protocollo n. 5894, registrata al protocollo di APS con il numero in entrata 218/2026, ed avente per oggetto “Nota istruttoria Corte dei Conti - Richiesta informazioni in merito al termine per la fusione per incorporazione previsto per il 30/06/2026” si comunica che la Società sta lavorando per finalizzare gli ultimi dettagli dei documenti inerente al processo di fusione così da formulare una proposta agli Enti che sia il più possibile inclusiva di eventuali osservazioni/ricieste di integrazione dagli stessi avanzati.

La documentazione di riferimento è la seguente:

- Progetto di Fusione;
- Statuto;
- Regolamento Assemblea di coordinamento e di indirizzo;
- Perizia di valutazione del valore economico delle società.

nonché ogni altro documento ritenuto necessario per completare il processo di fusione in corso.

Ad oggi, pertanto, si ritiene perseguibile, per il completamento della procedura in corso, il termine statutariamente fissato al 30 giugno 2026.”

Trasmettiamo in allegato (**Allegato B**) l'allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 dicembre 2024.

C) QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO

Si trasmette la relazione redatta e firmata digitalmente in data 20/02/2023 dal Responsabile pro tempore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, Ing. Mirco Scarrone (**Allegato C – in formato pdf**).

Tale relazione era stata allegata alla delibera, ma non trasmessa su Conte in quanto non costituente parte integrante della stessa.

D) CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE

Incarichi di consulenza conferiti a legali (controllo ex art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Si riporta di seguito quanto stanziato nei bilanci di previsione dal 2023 ad oggi in merito agli incarichi relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche.

Comune di Spotorno					
Incarichi anno 2023					
Voce	Cap.	Art.	Codice	Descrizione	Competenza
30	1102	310	01.10.1	INCARICHI MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 - (Ex.01101.03.01102310)	3.100,00
5740	2102	28	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA - FINANZIATO DA CAPITOLO 0402020 - (Ex.01062.02.02102028)	4.000,00

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

5740	2901	82	08.01.2	INCARICHI PER REDAZIONE P.U.D. - (Ex.08012.02.02901082)	10.000,00
30	1601	60	08.01.1	INCARICHI PER IL SETTORE URBANISTICA - (Ex.08011.03.01601060)	26.000,00
5740	2102	27	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - (Ex.01062.02.02102027)	40.193,28
Incarichi anno 2024					
Voce	Cap.	Art.	Codice	Descrizione	Competenza
30	1102	310	01.10.1	INCARICHI MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 - (Ex.01101.03.01102310)	3.400,00
5740	2102	28	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA - FINANZIATO DA CAPITOLO 0402020	4.000,00
5740	2102	27	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - FINANZIATO DA CAPITOLO 401-401-30	33.481,28
Incarichi anno 2025					
Voce	Cap.	Art.	Codice	Descrizione	Competenza
30	1102	310	01.10.1	INCARICHI MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008	4.000,00
30	1701	132	10.05.1	INCARICHI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L'APPROVAZIONE DEL PUMS - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO MULTE 208 ANNO 2024	8.505,00
5740	2102	34	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - FINANZIATO DA CAPITOLO DA ONERI L.R. 16/2008 (CAP. 402-402-101)	10.000,00
5740	2102	27	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - FINANZIATO DA CAPITOLO 401-401-30	26.137,28
Incarichi anno 2026					
Voce	Cap.	Art.	Codice	Descrizione	Competenza
30	1102	310	01.10.1	INCARICHI MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008	4.000,00
5740	2102	34	01.06.2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - FINANZIATO DA CAPITOLO 402-402-101 - ONERI URBANIZZAZIONE L.R. 16/2008	10.000,00

Si riporta di seguito quanto relazionato dal Responsabile dell'Area Urbanistica.

“In riferimento ai quesiti relativi alla determinazione n° 689 del 31/08/2023, si precisa che tutte le delucidazioni richieste trovano puntuale riscontro sia nel provvedimento de quo, sia nel propedeutico “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di consulenza legale in materia urbanistica” prot. 10232 del 17/05/2023, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Spotorno dal 17/05/2023 al 03/06/2023, come di seguito riassunto:

L'oggetto dell'incarico è il rilascio del parere pro veritate e relativo supporto alla redazione della bozza di convenzione nonché degli atti e/o provvedimenti connessi all'attuazione di intervento edilizio proposto da soggetto privato per il cambio di

Piazza Carlo Stognone, 1 17028 Spotorno (SV) Tel. 019 9482900 C.F./ P.IVA: 00232910091	Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi Tel. 019/9482988 e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it Sito internet www.comune.spotorno.sv.it
---	--

destinazione d'uso da Residenza Turistico Alberghiera (RTA) a residenziale (civile abitazione) da attuarsi attraverso lo strumento del permesso di costruire in deroga allo PRG vigente ai sensi dell'art. 14 comma 1bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. La proposta è finalizzata alla riqualificazione urbana ed è tesa al riutilizzo funzionale di un complesso di aree ed edifici in Spotorno (SV) località Serra anche mediante una serie di opere pubbliche di carattere infrastrutturale di servizio allo scopo di assicurare concreti benefici per il territorio e per la fruizione collettiva dello stesso.

L'incarico si sostanzia, in primo luogo, nello studio relativo all'ammissibilità di una procedura "in deroga" al PRG, verificando -in concreto- la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata. Successivamente, accertata l'eventuale ammissibilità di un'istanza ex art. 14 del D.P.R. 380/2001 (ovvero individuato un iter più confacente alla fattispecie de qua) e consegnato il relativo parere, si chiede al professionista prescelto di coadiuvare l'Amministrazione nell'istruttoria della pratica e nell'individuazione delle diverse fasi procedurali che si renderanno necessarie, mediante l'attività di stesura in bozza - degli atti e/o provvedimenti che si renderanno necessari ivi inclusa la bozza di convenzione urbanistica.

In particolare, l'oggetto dell'incarico:

- a) riguarda procedimento attinente alla materia urbanistica ed edilizia, la cui competenza, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, è, pacificamente, di competenza comunale;*
- b) è relativo ad obiettivi specifici e determinati, come meglio sopra descritti;*
- c) richiede prestazioni di natura altamente qualificata, in quanto necessita di conoscenze specialistiche in materia giuridico legale con particolare riguardo alla disciplina urbanistico-edilizia;*

Il Comune di Spotorno è ricorso al conferimento di incarico esterno, in quanto l'ufficio urbanistica non possedeva (e non possiede) dipendenti con profilo professionale giuridico adeguato, tenuto conto della complessità dell'istanza e dell'eccezionalità della stessa (la rigenerazione urbana è, infatti, in Liguria, modalità di intervento sul territorio introdotta da normativa recente e di non frequente attuazione).

L'incarico è di natura eccezionale, straordinaria e temporanea nonché altamente qualificata poiché risulta necessario il possesso di conoscenze specialistiche. Il termine per la consegna del parere pro veritate è stato fissato in 30 giorni decorrenti dal conferimento del mandato. Non sono stati previsti, né concessi proroghe e maggiori compensi.

Sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità, si ribadisce l'avvenuta adozione dell' "Avviso pubblico per il conferimento di incarico di consulenza legale in materia urbanistica" prot. 10232 del 17/05/2023, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Spotorno dal 17/05/2023 al 03/06/2023, in esito al quale sono pervenute n° 16 manifestazioni di interesse.

Con riguardo agli elementi di valutazione utilizzati, si riporta di seguito quanto esplicitato nel citato avviso pubblico:

"L'incarico sarà conferito mediante specifica determinazione, con decisione motivata previa procedura comparativa fra i curricula presentati.

Nella valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti elementi:

- titoli professionali connessi all'oggetto dell'incarico: massimo punti 30;*
- precedenti esperienze professionali svolte per conto di pubbliche amministrazioni nella materia oggetto dell'incarico: massimo punti 40;*

- *ribasso offerto: massimo punti 30 - per quanto attiene il ribasso sull'importo a base d'asta saranno attribuiti 30 punti all'offerta con maggior ribasso e successivamente saranno riparametrati i punteggi degli ulteriori offerenti proporzionando il ribasso offerto sulla base del punteggio massimo.*

Punti offerta = 30 x Ribasso offerto

Ribasso Massimo

Il corrispettivo soggetto a ribasso è pari ad € 18.000 oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%).

Il valore è stato calcolato riferendosi alla Tabella Parametri Forensi allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (tabella n. 25 - Prestazioni di assistenza stragiudiziale) applicando gli incrementi percentuali ai sensi dell'art. 6 del sopracitato D.M. n. 55”.

Il parere pro veritate è stato acquisito dal Comune di Spotorno in data 03/10/2023 con prot. 21149. A conclusione dell'incarico, il professionista ha reso attività di consulenza nella predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute al progetto di rigenerazione urbana.”

Il Comune di Spotorno attualmente non detiene un regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3, c. 57, L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, c. 3, D.L. n. 112/2008.

E) QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Sezione I – Equilibri Finanziari nel bilancio di previsione 2024-2026:

Quesito n. 21:

Stock di debito al 31.12.2022	13.522,85 €
Stock di debito al 31.12.2023	90.773,44 €
Indicazione di riduzione del debito commerciale residuo	//
Tot. Fatture ricevute nel 2023	5.400.000,00
Franchigia 5 per cento del totale fatture 2023	270.000,00 €
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2023	- 18,09
Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg.1.03)	//
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg.1.03)	//
TOTALE	//
Percentuale applicata	//
Importo FGDC da accantonare	//

L'Ente scrivente, con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2024, avente all'oggetto "RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.", ha preso atto che in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-871 della Legge 145/2018, sulla base dei dati risultanti dal portale della Ragioneria Generale

Piazza Carlo Stognone, 1 17028 Spotorno (SV) Tel. 019 9482900 C.F./ P.IVA: 00232910091	Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi Tel. 019/9482988 e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it Sito internet www.comune.spotorno.sv.it
---	--

dello Stato, denominato "Area RGS", non era tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto al 31/12/2023, non era superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumevano valore negativo.

Negli esercizi successivi i valori relativi allo stock del debito e ai tempi di pagamento sono stati i seguenti:

Stock del debito al 31/12/2024	€ 36.489,15
Fatture ricevute nel 2024	€ 4.881.929,71
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	€ 244.096,49
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	-5,11

Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2025

Stock del debito al 31/12/2025	€ -148,08
Fatture ricevute nel 2025	€ 6.309.138,09
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2025	€ 315.456,90
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 7 giorni

Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2026

Si allegano le delibere di cui sopra (**Allegato D**).

Quesito n. 24

Si allega l'elenco dei contenziosi in essere al 31/12/2024, con indicazione del valore della causa dichiarato e il relativo rischio di soccombenza espresso in percentuale. (**Allegato E**).

SEZIONE VI - PNRR

Quesito n. 1

Si rimanda all' **Allegato F**.

F) QUESTIONARIO RENDICONTO 2024:

Sezione II – Gestione finanziaria – Residui e fondi:

Gestione dei residui

Ad oggi, la situazione dei residui attivi relativi al capitolo 305/305/635 – “Proventi da gestione spiagge libere attrezzate” evidenzia un totale complessivo pari a € 174.615,86, come da schema di seguito riportato:

Elenco Movimenti - 305/305/635 - PROVENTI DA GESTIONE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE (rilevante ai fini IVA) (Esercizio 2025)									
Mov. Numero	Data	C/R	St.	Importo	Disponibile	Num. Provv.	Data Provv.	Descrizione	
2017 / 1086	01/01/2017	R	E	3.660,00	3.660,00	0		SOCIETA' COOPERATIVA ST&S. - GESTIONE SPIAGGIA SERRA QUOTA ANNO 2014 A CARICO ANNO 2017 (500/2017)	
2017 / 1650	27/06/2017	R	E	32.574,00	32.574,00	379	22/06/2017	SOCIETA' COOPERATIVA ST&S. - GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA SERRA ANNO 2017 (23800/2017)	
				RESIDUI 2017	36.234,00				
2021 / 2161	01/01/2021	R	E	50.752,21	18.081,05	306	30/05/2018	IL MIGLIO VERDE - GESTIONE ANNO 2021 SPIAGGIA LIBERA SERRA (41.600,17 + IVA) (300/2021)	
				RESIDUI 2017	18.081,05				
2022 / 6126	30/05/2022	R	E	113.390,81	113.390,81	488	27/07/2022	DELLA PIETRA ROBERTO - GESTIONE SPIAGGIA SERRA ANNO 2022 AL NETTO DELLO SCOMPUTO (252/2022)	
				RESIDUI 2022	113.390,81				
2023 / 6137	01/01/2023	R	E	6.910,00	6.910,00	488	27/07/2022	ROMANO SRL - GESTIONE SPIAGGIA FORNACI - ANNO 2023 (9/2023)	
				RESIDUI 2023	6.910,00				
				TOTALE	174.615,86				

Di seguito si dà conto di quanto illustrato dal Responsabile dell'Area promozione del territorio.

“I suddetti residui non sono stati oggetto di cancellazione in quanto afferenti a posizioni riconducibili alle precedenti gestioni. Attualmente risultano in corso approfonditi accertamenti finalizzati alla ricostruzione puntuale della relativa cronistoria.

In particolare, le verifiche in atto sono volte a:

- ricostruire le circostanze che hanno originato i crediti;*
- analizzare l'interlocuzione intercorsa tra l'Ente e i soggetti debitori;*
- accertare le motivazioni per le quali, nel tempo, non si è proceduto alla formale richiesta e riscossione delle somme dovute.*

Con specifico riferimento al credito nei confronti della Cooperativa Sociale “Il Miglio Verde”, si significa che questo Ente ha attualmente conferito incarico legale per la costituzione e la difesa avverso il ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, promosso dall'Istituto Elvetico di Garanzia S.A. per l'annullamento o la

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019 9482900
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari: Dott.ssa Silvia Rinaldi
Tel. 019/9482988
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

parziale riforma della sentenza n. 8539/2025, Repertorio n. 6504/2025 del 10.06.2025, pronunciata dal Tribunale di Roma – Sezione II Civile e pubblicata in data 09.06.2025.

Solo all'esito di tali attività istruttorie e del contenzioso in essere sarà possibile assumere determinazioni definitive in merito al mantenimento o all'eventuale cancellazione dei residui in oggetto, nel rispetto dei principi contabili vigenti.”

Altri Accantonamenti – verifica congruità – Quesito n. 32

Il bilancio 2022 della società partecipata indiretta Acque pubbliche Savonesi S.c.p.a. ha evidenziato una situazione patrimoniale come da tabella sotto riportata:

	31/12/22
capitale sociale	€ 500.000,00
riserve in conto capitale	€ 95.250,00
versamento Servizi ambientali	
diff. da arrotondamento	€ 1,00
perdita a nuovo	-€ 396.445,00
perdita di esercizio	-€ 118.612,00
patrimonio netto	€ 80.194,00

L'Ente scrivente, a seguito di tale risultato d'esercizio negativo, conseguito nell'esercizio 2022, ha accantonato, nel rendiconto di gestione 2023, un fondo pari al risultato negativo, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Più precisamente:

Denominazione società partecipata	Acque Pubbliche Savonesi Scpa
Risultato d'esercizio 2022	- €118.612,00
Quota di partecipazione del Comune di Spotorno (pari al 50% della quota di partecipazione nella Società partecipata diretta Consorzio depurazione acque di scarico del savonese Spa)	1,61977%
Importo fondo perdite società partecipate indicato nel rendiconto 2023	€ 1.921,24

Con deliberazione del 26 giugno 2023 il Consiglio di amministrazione di APS ha rilevato che la situazione al 30 aprile 2023 riportava una situazione ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2446 del Codice civile, in quanto le perdite avevano eroso il capitale sociale oltre il terzo, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

	30/04/23
capitale sociale	€ 500.000,00
riserve in conto capitale	€ 150.000,00
versamento Servizi ambientali	
diff. da arrotondamento	-€ 1,00
perdita a nuovo	-€ 515.057,00
perdita di esercizio	
patrimonio netto	€ 134.942,00

Con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28/9/2023 il Comune di Spotorno ha preso atto della necessità di procedere alla riduzione del capitale sociale di APS S.c.p.a. per la copertura delle perdite per € 365.057,00 che ha portato il capitale sociale ad € 134.800,00 ed alla conseguente modifica dello Statuto.

In sede di redazione del rendiconto di gestione 2025, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 18/03/2026, l'Ente ha provveduto a liberare tale accantonamento.

SEZIONE II – DATI CONTABILI - ENTRATE

Tabella n. 46 – Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio

Con riferimento all'andamento della riscossione nel quinquennio riportiamo di seguito quanto relazionato, rispettivamente dai Responsabile Settore Tributi e Politiche Tariffarie, Polizia Locale e Urbanistica:

IMU/TASI – TIA/TARI – TARSU/TIA/TARI/TARES – CANONE UNICO.

“La presente relazione viene redatta al fine di fornire i necessari chiarimenti in merito alla gestione dei residui attivi dell’Ente, con particolare riferimento all’andamento delle riscossioni.

Inizialmente, l’Ente aveva affidato le attività di riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). Tuttavia, l’analisi dei flussi finanziari ha evidenziato percentuali di riscossione estremamente esigue, spesso non coerenti con le aspettative di cassa.

Tale criticità è imputabile alla gestione massiva e non "mirata" dei carichi tributari da parte del riscossore nazionale, che ha portato a un accumulo fisiologico di residui attivi di difficile esigibilità.

Preso atto dell’inefficacia del precedente modello, l’Amministrazione ha deciso di gestire in modo più incisivo la fase coattiva, affidando il servizio, nel corso del 2023, alla società Area Riscossioni.

L’obiettivo era quello di garantire una maggiore prossimità al contribuente e una tempistica più rapida nell’emissione delle ingiunzioni fiscali. Sebbene tale passaggio abbia fatto registrare un trend di crescita (come rilevabile dai dati 2023-2024, in particolare su IMU e TARI), l’incremento complessivo della riscossione dei residui storici è risultato solo parziale, confermando la natura "stagnante" di gran parte delle poste attive più risalenti.

Nonostante gli sforzi profusi ed il cambio di gestore, l’analisi tecnica condotta sugli anni d’imposta più remoti ha evidenziato che una parte consistente dei residui è ormai priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

L’Ente ha, pertanto, nel corso del 2025 e 2026, attuato una radicale operazione di stralcio di tali poste attive in ossequio al principio di prudenza, assicurando che la situazione patrimoniale dell’Ente rifletta esclusivamente crediti dotati di una reale prospettiva di incasso.

Pertanto come si evince da quanto sopraesposto l’Ente non è rimasto inerte, ma ha adottato una strategia dinamica di ricerca dell’efficienza.”

SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

Si rimanda a quanto indicato al quesito (A).

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI

“Con riferimento all’andamento delle riscossioni nell’ultimo quinquennio, si rappresenta che la situazione oggetto di richiesta di chiarimenti è stata determinata, in maniera significativa, dalla vicenda riguardante la Società Serra 41, gestore del locale commerciale situato in Loc. Serra, di proprietà del Comune di

Spotorno. Dal 2020, la Società non ha più effettuato il versamento dei canoni di affitto, generando un importante mancato introito per il Comune di Spotorno. I mancati pagamenti hanno inciso direttamente sulle entrate previste nel bilancio comunale, determinando riduzione percentuale delle somme in riscossione. In relazione alla suddetta problematica, nel 2022, il Comune ha dato avvio ad una procedura legale di sfratto per morosità, accompagnata da citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. Tale iniziativa è stata necessaria per tutelare gli interessi economici dell'Ente e recuperare le somme dovute che, ad oggi, non risultano ancora introitate. Con riferimento ai restanti contratti di affitto di immobili di proprietà comunale, i locatari hanno sempre provveduto al regolare versamento dei canoni.”

G) SPESE DI RAPPRESENTANZA 2024

Si allega copia delle seguenti determinine di impegno (**Allegato G**):

- Determina n. 255 del 22/04/2024 - “FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELEGAZIONE UFFICIALE DEL COMUNE GEMELLATO DI BAD DÜRRHEIM. CIG B15C8396A3.”;
- Determina n. 256 del 22/04/2024 - “FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELEGAZIONE UFFICIALE DEL COMUNE GEMELLATO DI MEDOLLA. CIG B15C683D2E.”;
- Determina n. 264 del 23/04/2024 - “FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER CENA ISTITUZIONALE CON LE DELEGAZIONI UFFICIALI DEI COMUNI GEMELLATI DI BAD DÜRRHEIM E DI MEDOLLA. CIG B15C4DAE75.”.

Il Comune di Spotorno attualmente non detiene un regolamento per le spese di rappresentanza.

Nella speranza di aver compiutamente adempiuto a tutte le richieste di chiarimento si porgono cordiali saluti

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI
GIURIDICI E FINANZIARI**

Dott.ssa Silvia Rinaldi

ALLEGATO A

Comune di Spotorno

Elenco crediti scaduti da oltre tre anni

Num. accertamento	Data	Voce	Cap.	Art.	Area di Gestione	Importo	Disponibile	Descrizione
5636	21/07/2021	402	402	127	Area 3 – Lavori pubblici e ambiente	12.600,00	12.600,00	MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA LAIOLO (614/2021)
5165	22/09/2020	102	102	161	Area 4 – Servizi alla persona	362,68	346,00	ACCERTAMENTI TASI 2015 EMESSI NEL 2020 PER 23.730,00
6854	07/04/2023	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	18.503,78	459,93	ACCERTAMENTI IMU 2017 (importo 98.387,00)
5837	15/12/2021	101	101	51	Area 4 – Servizi alla persona	762,00	762,00	ACCERTAMENTI ICP 2016 EMESSI NEL 2021 PER 6.421,00
4529	09/07/2019	102	102	161	Area 4 – Servizi alla persona	3.408,47	2.665,55	ACCERTAMENTI TASI 2014 EMESSI NEL 2019
4408	15/04/2019	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	6.000,00	6.000,00	ACCERTAMENTI IMU 2014 E 2015 EMESSI NEL 2019
4660	25/09/2019	102	102	171	Area 4 – Servizi alla persona	7.148,90	6.525,24	ACCERTAMENTI TARI 2016 - EMESSI NEL 2019 PER 36.878,88
5836	15/12/2021	102	102	111	Area 4 – Servizi alla persona	7.737,21	7.736,08	ACCERTAMENTI TOSAP 2016 EMESSI NEL 2021 PER 18.963,00
6100	13/05/2022	305	305	640	Area 4 – Servizi alla persona	8.846,00	8.846,00	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE E CANONE MERCATALE ANNO 2022
6964	13/06/2023	305	305	640	Area 4 – Servizi alla persona	9.866,36	9.866,36	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE E CANONE MERCATALE ANNO 2023
1937	16/02/2018	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	14.043,66	10.824,48	ACCERTAMENTI IMU 2013-2014-2015-2016 EMESSI NEL 2018 (ridotto con det. 689)
7192	10/11/2023	102	102	171	Area 4 – Servizi alla persona	14.281,19	14.281,19	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNI DAL 2017 AL 2022 EMESSI NEL 2023
5166	22/09/2020	102	102	171	Area 4 – Servizi alla persona	15.996,11	15.996,11	ACCERTAMENTI TARI 2017 - EMESSI NEL 2020 PER 52.662,00
4464	31/05/2019	102	102	170	Area 4 – Servizi alla persona	19.349,68	17.423,04	RUOLO TARI ANNO 2019 (importo ruolo 1.832.215,04)
5567	08/06/2021	102	102	171	Area 4 – Servizi alla persona	31.799,12	31.705,87	ACCERTAMENTI TARI DAL 2015 AL 2018 EMESSI NEL 2021 PER 103.667,00
5835	15/12/2021	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	42.699,87	42.699,87	ACCERTAMENTI IMU 2016-2017-2018 EMESSI NEL 2021 PER EURO 138.253,00
84	14/02/2024	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	45.481,00	45.481,00	ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023 PER 61.088,00
6267	20/07/2022	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	77.523,90	57.898,46	ACCERTAMENTI IMU DAL 2017 AL 2020 EMESSI NEL 2022 PER 383.000,00 (SENZA SANZIONI E INTERESSI)
5669	05/08/2021	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	65.431,28	63.302,73	ACCERTAMENTI IMU 2016 EMESSI NEL 2021 PER 350.000,00
1632	19/06/2017	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	67.473,73	64.502,93	ACCERTAMENTI IMU 2012 EMESSI NEL 2017
6327	06/09/2022	102	102	170	Area 4 – Servizi alla persona	66.617,41	65.951,35	RUOLO TARI ANNO 2022 (importo ruolo 1.697.880,33)
5714	09/09/2021	102	102	170	Area 4 – Servizi alla persona	71.837,60	70.819,19	RUOLO TARI ANNO 2021 (importo ruolo 1.644.046,77)
6268	20/07/2022	102	102	171	Area 4 – Servizi alla persona	90.190,69	90.190,69	ACCERTAMENTI TARI DAL 2016 AL 2020 EMESSI NEL 2022 PER 120.000,00 (SENZA SANZIONI E INTERESSI)
5164	22/09/2020	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	94.834,38	94.834,38	ACCERTAMENTI IMU 2015 E 2016 EMESSI NEL 2020 PER 495.314,00
7191	10/11/2023	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	106.020,76	103.359,76	ACCERTAMENTI IMU 2018 EMESSI NEL 2023
5160	21/09/2020	102	102	170	Area 4 – Servizi alla persona	120.946,19	119.728,52	RUOLO TARI ANNO 2020 (importo ruolo 1.693.446,97)
394	12/11/2024	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	134.107,68	132.084,29	ACCERTAMENTI IMU 2019 EMESSI NEL 2024 PER 280.000,00
424	04/11/2025	101	101	31	Area 4 – Servizi alla persona	228.012,18	183.363,85	ACCERTAMENTI IMU 2020 EMESSI NEL 2025 PER 281.866,87
6079	27/04/2022	301	301	55	Area 5 – Polizia Locale	5.103,88	5.103,88	AGENZIA ENTRATE - MULTE NON CDS ANNO 2022
4416	19/04/2019	301	301	50	Area 5 – Polizia Locale	6.399,86	5.606,42	AREA - MULTE 208 ANNO 2019
5444	26/02/2021	301	301	55	Area 5 – Polizia Locale	9.066,26	9.066,26	AGENZIA ENTRATE - MULTE NON CDS ANNO 2021
4905	26/02/2020	301	301	55	Area 5 – Polizia Locale	11.514,70	11.514,70	AREA - MULTE NON CDS ANNO 2020
4418	19/04/2019	301	301	55	Area 5 – Polizia Locale	36.919,08	36.919,08	AREA - MULTE NON CDS ANNO 2019
5960	22/02/2022	305	305	541	Area 5 – Polizia Locale	47.119,13	47.119,13	AGENZIA ENTRATE - RIMBORSO SPESE SU MULTE ANNO 2022
4937	23/03/2020	301	301	55	Area 5 – Polizia Locale	56.242,57	56.242,57	AGENZIA ENTRATE - MULTE NON CDS ANNO 2017
5401	01/02/2021	305	305	541	Area 5 – Polizia Locale	62.519,16	58.304,63	AGENZIA ENTRATE - RIMBORSO SPESE SU MULTE ANNO 2021
4877	06/02/2020	301	301	50	Area 5 – Polizia Locale	72.835,38	71.021,72	AREA - MULTE 208 ANNO 2020

4878	06/02/2020	301	301	51	Area 5 – Polizia Locale	81.237,77	80.395,17	AREA - MULTE 142 ANNO 2020
4935	23/03/2020	301	301	51	Area 5 – Polizia Locale	95.398,08	85.712,66	AGENZIA ENTRATE - MULTE 142 ANNO 2017
5959	22/02/2022	301	301	51	Area 5 – Polizia Locale	132.221,55	127.876,95	AGENZIA ENTRATE - MULTE 142 ANNO 2022
5399	01/02/2021	301	301	51	Area 5 – Polizia Locale	228.409,82	225.806,90	AGENZIA ENTRATE - MULTE 142 ANNO 2021
4936	23/03/2020	301	301	50	Area 5 – Polizia Locale	269.873,12	266.219,14	AGENZIA ENTRATE - MULTE 208 ANNO 2017
5400	01/02/2021	301	301	50	Area 5 – Polizia Locale	267.000,54	266.589,67	AGENZIA ENTRATE - MULTE 208 ANNO 2021
5958	22/02/2022	301	301	50	Area 5 – Polizia Locale	271.413,68	270.534,00	AGENZIA ENTRATE - MULTE 208 ANNO 2022
4417	19/04/2019	301	301	51	Area 5 – Polizia Locale	482.076,83	480.946,21	AREA - MULTE 142 ANNO 2019
6447	18/11/2022	302	302	320	Area 6 – Urbanistica	548,83	548,83	BAGNI LA TORRE DI GIACCHINO CLAUDIO - AFFITTO ANNO 2022 AL NETTO DELLO SCOMPUTO (567/2022)
5648	27/07/2021	302	302	320	Area 6 – Urbanistica	2.277,48	2.277,48	SERRA41 - AFFITTO ANNO 2021 (626/2021)
5000	17/04/2020	302	302	320	Area 6 – Urbanistica	2.696,07	2.696,07	SERRA 41 - CANONE AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 (616/2020)
6142	13/06/2022	302	302	320	Area 6 – Urbanistica	10.876,67	10.876,67	SERRA41 - AFFITTO BAR RISTORANTE ANNO 2022 (contratto REP. 3132) (265/2022)
1086	01/01/2017	305	305	635	Area 7 – Promozione del territorio	3.660,00	3.660,00	SOCIETA' COOPERATIVA ST&S. - GESTIONE SPIAGGIA SERRA QUOTA ANNO 2014 A CARICO ANNO 2017 (500/2017)
6137	01/01/2023	305	305	635	Area 7 – Promozione del territorio	6.910,00	6.910,00	ROMANO SRL - GESTIONE SPIAGGIA FORNACI - ANNO 2023 (9/2023)
2161	01/01/2021	305	305	635	Area 7 – Promozione del territorio	18.081,05	18.081,05	IL MIGLIO VERDE - GESTIONE ANNO 2021 SPIAGGIA LIBERA SERRA (41.600,17 + IVA) (300/2021)
1650	27/06/2017	305	305	635	Area 7 – Promozione del territorio	32.574,00	32.574,00	SOCIETA' COOPERATIVA ST&S. - GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA SERRA ANNO 2017 (23800/2017)
6126	30/05/2022	305	305	635	Area 7 – Promozione del territorio	113.390,81	113.390,81	DELLA PIETRA ROBERTO - GESTIONE SPIAGGIA SERRA ANNO 2022 AL NETTO DELLO SCOMPUTO (252/2022)
						3.708.248,15	3.576.248,87	

Comune di Spotorno

Allegato al Rendiconto

Elenco Crediti Stralciati Esercizio 2025

Numero	Data	Causale	Importo	Debitore	Capitolo / Articolo	Accertamento	Piano Conti Finanziario (Lv. V) Accertamento
2024/34	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	849,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 101/101/51	2017/1783	E.1.01.01.53.002 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
2024/36	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	6.112,83		1.0101 - 101/101/81	2015/768	ubbliche affissioni riscossa a seguito E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale
2024/37	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	8.552,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 101/101/81	2015/917	sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale
2024/38	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	91.336,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 101/101/81	2016/1142	sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale
2024/39	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	112.363,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 101/101/9999	2015/969	sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.99.002 - Altre imposte,
2024/40	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	29.527,59		1.0101 - 101/101/9999	2016/1281	tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica E.1.01.01.99.002 - Altre imposte,
2024/41	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	1.540,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/111	2017/1784	tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione
2024/42	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	12.490,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/111	2019/4530	spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione
2024/43	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	68.638,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/141	2015/867	spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento
2024/44	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	61.855,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/141	2015/968	rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento
2024/45	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	17.062,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/141	2016/1210	rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento
2024/46	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	108,42		1.0101 - 102/102/141	2018/2006	rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale
2024/47	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	83.647,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/151	2016/1346	sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale
2024/48	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	2.923,78		1.0101 - 102/102/151	2019/4766	sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale
2024/49	31/12/2024	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA (AVANZO NON VINCOLATO)	5.821,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 102/102/171	2018/2248	sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale
2025/14	31/12/2025	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	51.545,67		1.0101 - 101/101/31	2018/2356	propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale
2025/15	31/12/2025	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	2.294,00		1.0101 - 101/101/31	2018/4199	propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale
2025/16	31/12/2025	INSUSSISTENTE ELIMINAZIONE DEFINITIVA	4.012,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.0101 - 101/101/50	2020/4897	sulla pubblicità e diritto sulle ubbliche affissioni riscossa a seguito

ALLEGATO B



COMUNE DI SPOTORNO
(Provincia di Savona)

Allegato A

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Dati relativi al 31/12/2023

In riferimento allo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati, da codesto Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/05/2015, si segnala che le procedure relative alle liquidazioni delle Società S.T.A.R. S.r.l. Ed Ecologic@ S.r.l. si sono concluse, rispettivamente, il 27/02/2020 e il 1/01/2020, come evidenziato nella “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4 , TUSP)” allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2020.

Nel 2023 e 2024 non vi sono partecipazioni dirette non più detenute dal Comune di Spotorno, si riportano pertanto, di seguito, le “Schede di attuazione del piano di razionalizzazione” non compilate.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Cessione della partecipazione a titolo gratuito****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Motivazione della cessione della partecipazione a titolo gratuito	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Recesso dalla società

ATTENZIONE. La scheda va compilata **solo se la quota di partecipazione nella società è stata liquidata** al 31/12 dell'anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del provvedimento di revisione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Scioglimento/Liquidazione della società

ATTENZIONE. La scheda va compilata **solo se la quota di partecipazione nella società è stata liquidata** al 31/12 dell'anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del provvedimento di revisione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Scegliere un elemento.
Dettagli causa di cessazione della società	
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data della delibera di fusione	
Data di effetto della fusione	
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	
Denominazione della nuova società/società incorporante	
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Tipologia di procedura	Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Presupposti di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Data di esercizio del diritto di recesso	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Scioglimento e Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	
Data di nomina dei liquidatori	
Data di deliberazione della revoca	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Interventi di razionalizzazione previsti	
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



COMUNE DI SPOTORNO
(Provincia di Savona)

Allegato B

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti,
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Presentazione

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti normativi, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Gli adempimenti sopra richiamati si sostanziano nella ricognizione periodica delle caratteristiche delle società partecipate, nella predisposizione di una relazione tecnica afferente i criteri attraverso cui si procede ad effettuare la ricognizione e nella redazione del piano di razionalizzazione periodica contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione che l'ente socio si propone di adottare per ricondurre le partecipate entro le condizioni ammesse dal legislatore.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono poi essere trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di introdurre il quadro normativo di riferimento entro cui deve essere condotta la ricognizione delle società partecipate e l'eventuale individuazione delle misure di presidio e razionalizzazione, accostando alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica – di seguito anche TUSP), i più recenti ed autorevoli riferimenti giurisprudenziali.

La relazione si articola nei seguenti punti:

- a. Le società oggetto di ricognizione
- b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP
- c. La funzionalità delle società partecipate
- d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate
- e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare
- f. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione
- g. Gli schemi e la documentazione impiegata

a. Le società oggetto di ricognizione

Per quanto riguarda la tipologia di società civilistiche che possono essere partecipate da amministrazioni pubbliche locali, il c. 1 dell'art. 3 del TUSP specifica che rientrano in tale ambito esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. L'attività di ricognizione prevista dall'art. 20 del TUSP riguarda pertanto solo tale tipologia di partecipazioni, escludendo altri organismi diffusi tra gli enti locali quali aziende speciali, fondazioni, consorzi.

In merito al livello di analisi, ribadito che la normativa dispone di effettuare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette, la definizione del perimetro di organismi presi in considerazione ha tenuto conto delle previsioni normative che

specificano quanto segue:

- per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

- per partecipazione indiretta, si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”; sulla base di tale ultima definizione normativa, si rende pertanto necessario esplicitare le caratteristiche del soggetto tramite che consente di detenere partecipazioni indirette, ovvero le “società controllate”; in tal senso, la lett. m) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 considera società a controllo pubblico “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. In considerazione di tale ultima definizione, rientrano nel perimetro di ricognizione anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società su cui l'amministrazione pubblica, ancorché non detenga la maggioranza del capitale, eserciti il controllo analogo congiunto insieme ad altre amministrazioni pubbliche secondo il modello dell'in house providing.

Rimanendo in ambito di oggetto della ricognizione, occorre evidenziare come la Deliberazione della Corte dei conti per il Lazio n. 47/2021 GEST, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, contenga una raccomandazione innovativa rispetto alla prassi consolidatasi negli ultimi anni: secondo tale pronuncia, sebbene le disposizioni del TUSP siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione deve considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali; tale estensione è funzionale a verificare in particolare l'eventuale presenza di partecipate che, a prescindere dalla loro natura giuridica, svolgano attività simili e ad adottare le conseguenti misure di razionalizzazione.

b. Le finalità della razionalizzazione secondo il TUSP

Secondo quanto indicato dal c. 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, il legislatore, tramite l'emanazione del TUSP, si è prefissato le seguenti priorità strategiche:

- efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenendo conto delle priorità sopra richiamate, è opportuno delineare un collegamento logico tra le diverse disposizioni contenute nel TUSP che disciplinano la possibilità, per le amministrazioni pubbliche locali, di acquisire e mantenere partecipazioni in società di capitali; in tal senso è possibile inquadrare l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 quale disposizione dedicata a definire l'ambito di

operatività delle società consentite (Funzionalità delle società partecipate); gli adempimenti e le verifiche di cui all'art. 5 (in particolare i c. 1 e 2) sono invece riconducibili alla valutazione degli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria delle partecipate, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alle stesse partecipate in luogo di soluzioni alternative (Convenienza del ricorso a società partecipate); le condizioni previste dal c. 2 dell'art. 20 rappresentano invece presupposti organizzativi e gestionali di cui le amministrazioni pubbliche socie devono dimostrare e costantemente monitorare la permanenza in capo alle proprie società per mantenerne le relative partecipazioni (Sostenibilità organizzativa ed operativa delle partecipazioni societarie).

c. La funzionalità delle società partecipate

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. In merito a tale presupposto generale, è utile richiamare la definizione di stretta necessità consolidatasi in giurisprudenza; in tal senso, facendo riferimento ad un precedente disposto normativo (c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007) sostituito ed integrato dal TUSP, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: "Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito". (.....)

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudomotivazione.

Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e

procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rimanendo ai presupposti di funzionalità, tramite il parere AS1765/2021, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha evidenziato l'importanza di estendere anche alle società indirettamente partecipate (sebbene detenute per il tramite di società di cui si dispongono quote minoritarie ma soggette comunque a controllo analogo), le valutazioni inerenti la stretta necessità previste dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016, raccomandando pertanto di formulare indirizzi di dismissione laddove tali indirette non risultino essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio.

Con la deliberazione n. 77/2020, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito un'interessante traduzione pratica del principio di funzionalità contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): i magistrati contabili hanno evidenziato come, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci siano tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, riconducendole al cd. vincolo di scopo ed al cd. vincolo di attività.

Con vincolo di scopo si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; con il vincolo di attività si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa

disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

d. Le condizioni di convenienza del ricorso a società partecipate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, ogni ente locale che intenda acquisire quote di partecipazione in società di capitali è tenuto a porre in essere una serie di verifiche preliminari che si sostanziano nei seguenti passaggi:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (rappresenta il presupposto già presentato al paragrafo precedente, cd vincolo di scopo);
- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative e, secondo prassi, devono sottendere anche alle valutazioni che ogni amministrazione sociale è tenuta ad effettuare in sede di ricognizione periodica. Tali valutazioni si articolano su più livelli tra loro correlati:

- valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione;
 - valutare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne sottoscrive il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico;
 - valutare la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della società partecipata od oggetto di interesse. L'intervento deve essere effettuato, da parte dell'Amministrazione comunale, combinando la dimensione di ente socio (titolare di poteri di indirizzo e controllo) ed ente committente. La verifica in oggetto si combina con ulteriori disposizioni normative:
- ✓ il c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, applicabile in sede di affidamento di servizi pubblici locali, prevede che, al fine di

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche

- ✓ se previste;
- ✓ il c. 2 art. 7 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale, l'affidamento di servizi in house providing deve essere preceduto da un provvedimento motivato in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. da una verifica che esprima una valutazione sulla congruità economica dell'offerta da parte della società in house.

In merito al presidio delle condizioni di convenienza, numerose espressioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ribadiscono l'importanza di un attento monitoraggio delle partecipate al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento ed evitare assunzioni di responsabilità a carico degli amministratori nel caso si manifestassero riflessi negativi in capo all'ente socio., tanto da poter arrivare a prefigurare l'ipotesi di danno erariale; di seguito si riporta, ex multis, stralcio della deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 84/2021 PRSE: "la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo. La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori".

e. Le condizioni operative ed organizzative da rispettare

Secondo quanto previsto dalle condizioni di cui all'art. 20 D. Lgs. 175/2016, gli enti locali sono tenuti, annualmente, ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal medesimo articolo richiamato, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Le condizioni che obbligano a porre in essere misure di razionalizzazione da parte dell'ente socio, che possono portare anche alla dismissione della partecipazione, sono le seguenti:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Le suddette condizioni sono da verificare periodicamente in modo da monitorare costantemente l'assetto operativo ed economico patrimoniale delle partecipate.

Nella deliberazione n. 6/2021 VSG, la Corte dei conti Piemonte ha evidenziato come le scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione; nel caso specifico, viene affrontata la posizione di una partecipata che non raggiunge la soglia minima di fatturato; i magistrati contabili evidenziano come, oltre a dover motivare la sostenibilità di tale situazione, sia importante esplicitare le condizioni di stretta necessità che, a monte, giustificano il mantenimento della partecipata.

La già richiamata deliberazione n. 47/2021 GEST della Corte dei conti Lazio contiene un'importante raccomandazione nell'approccio alla definizione delle misure di razionalizzazione delle partecipate: tali misure, che rientrano nelle valutazioni discrezionali degli organi di indirizzo dell'ente, devono essere definite nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza; questa raccomandazione può risultare particolarmente utile in tutti quei casi in cui la posizione delle partecipate non fa emergere situazioni di facile risoluzione, ad esempio quando, pur a fronte di parametri che richiederebbero l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione, il mantenimento della partecipata si rilevasse comunque la soluzione più efficace per l'ente.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni di razionalizzazione.

- **Amministratori superiori a dipendenti:** Tale criterio, già presente nell'ambito del piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dei c. 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato nell'agosto 2014; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specificava altresì

che quasi due terzi delle società senza dipendenti aveva un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rilevava che “in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento”. Considerati tali presupposti, risulterebbe ancora ragionevole ritenere che per l’applicazione del criterio in oggetto, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività). Alla richiamata interpretazione, incentrata sullo specifico aspetto numerico relativo al personale (ed al numero di amministratori), potrebbe pertanto ragionevolmente affiancarsi una valutazione in merito al confronto tra la spesa per soggetti impiegati in attività operativa (non obbligatoriamente inquadrati come dipendenti) e quella sostenuta per gli amministratori; quando la prima risultasse assente o inferiore a quella sostenuta per gli amministratori, la società potrebbe effettivamente essere assimilata ad un mero veicolo amministrativo; diversamente, a prescindere dal rapporto numerico dipendenti/ amministratori, la stessa potrebbe non essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione. A sostegno di un’applicazione ragionevole del criterio in oggetto, è possibile richiamare anche recenti orientamenti della Corte dei conti; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: “Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)”.

- **Attività analoghe o similari**: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuale negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: “Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società “doppione”, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che “l'elemento dirimente” per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente svolta”». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”.

Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del

MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Rispetto all'applicazione di tale criterio, occorre considerare che, a partire dal 2020, la soglia di riferimento si è attestata al valore base previsto dalla norma, ovvero un milione di fatturato nell'ultimo triennio; tale innalzamento, per quanto da tempo conosciuto, potrebbe determinare il passaggio di diverse realtà, alcune con profili positivi in termini di economicità, nella condizione di dover essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione; poiché l'avvio di azioni finalizzate a conseguire la soglia minima di fatturato è sovente obiettivo complesso e di difficile realizzazione, occorrerà verificare, in particolare nei casi di realtà virtuose ma con fatturati sottosoglia, quanto la possibilità di conformarsi ai criteri generali di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza nella definizione delle misure di razionalizzazione consentirà di derogare all'introduzione di interventi di dismissione che potrebbero rivelarsi controproducenti per l'ente socio.

- **Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni**: tale criterio obbliga l'amministrazione socia ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della

cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Considerando gli effetti dell'emergenza pandemica, pur in assenza di una previsione normativa espressa, occorrerà verificare la possibilità di estendere la neutralizzazione dei risultati economici 2020 delle partecipate anche a tale criterio; la misura prevista dal c. 6bis dell'art. 10 del DL 77/2021 conv. con L. 108/2021 (l'esercizio 2020 non viene computato), è infatti circoscritta al divieto di soccorso finanziario di cui al c. 5 dell'art. 14 del TUSP nonché all'obbligo di accantonare fondi in capo agli soci nel caso di perdite delle partecipate; in caso di comprovati effetti negativi della crisi pandemica in capo alle società partecipate, non sarebbe irragionevole ipotizzare di sospendere l'applicazione di misure di razionalizzazione in attesa del ritorno a condizioni ambientali ordinarie.

- **Contenimento dei costi di funzionamento:** il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; sempre in tema di personale, nel corso del 2020 è stato interamente aggiornato, da parte del DL 162/2019 conv. con L. 8/2020, l'art. 25 del D. Lgs. 175/2016 il quale, nella formulazione attuale, prevede che le società a controllo pubblico effettuo, per gli esercizi 2020, 2021, 2022, una ricognizione del personale in servizio, finalizzata ad individuare eventuali eccedenze; l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, deve essere trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; ad oggi è opportuno evidenziare come le modalità di conduzione e di trasmissione della ricognizione del personale, non siano ancora state fissate da Ministero competente. Con la deliberazione n. 131/2021 VSGO, la Corte dei conti Basilicata evidenzia un'importante raccomandazione, da prendere attentamente in

considerazione in tutti quei casi in cui si prevede il mantenimento delle partecipazioni senza adozione di specifiche misure di razionalizzazione: l'esclusione della misura comportante il contenimento dei costi di funzionamento deve essere sostenuta da un'analisi di bilancio della partecipata; di seguito si riporta stralcio della deliberazione richiamata: "L'Ente non esplicita il percorso logico, suffragato da dati contabili, in base al quale è giunto ad indicare che non si rileva la necessità del contenimento di costi di funzionamento, essendo la società in grado di garantire il pieno equilibrio economico gestionale, quest'ultimo individuato non si ravvisa da quale o quali elementi del bilancio o in esito a quale percorso di analisi di bilancio. Il conto economico relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 presenta un differenziale negativo fra "valore della produzione" e "costo della produzione" che la società riesce a riequilibrare grazie ai dividendi generati dalle partecipazioni detenute in portafoglio facendo rientrare tale voce fra i ricavi caratteristici. I dividendi costituiscono il risultato di performance di altri organismi. Un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp. Infatti, l'analisi dei costi dovrebbe considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento. Tanto premesso il Collegio rileva che del rispetto di tali disposizioni non siano state fornite puntuali indicazioni".

- **Aggregazione con altre società:** questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente sarebbe tenuto ad indicare, nei propri piani di razionalizzazione, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo in questo modo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentino affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere concretamente condivise e promosse anche dagli altri soci.

f. I passaggi procedurali del percorso di ricognizione e razionalizzazione

Il provvedimento di ricognizione delle partecipate e la rendicontazione delle misure adottate con il piano dell'esercizio precedente, devono essere inviati, una volta approvati, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché

verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria. L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che disciplina l'adempimento relativo all'adozione del piano di razionalizzazione periodica, non specifica nulla in merito all'organo competente all'adozione del documento; occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare. L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.”

Con riferimento al coinvolgimento dell'organo di revisione, la Corte dei conti dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 48/2021 VSGO raccomanda l'opportunità di acquisire, prima della formale adozione della ricognizione periodica delle partecipate da parte del Consiglio comunale, il parere di tale organo in ordine alla coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alle previsioni del TUSP.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Secondo il combinato disposto dal c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non potrebbe esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima dovrebbe essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con deliberazione n. 51/2021 PRSE, la Corte dei conti Lazio ricorda come la mancata trasmissione della ricognizione delle partecipate e del piano di razionalizzazione alla stessa sezione regionale di controllo rappresenti un inadempimento passibile di sanzione; per assolvere allo stesso non è infatti sufficiente aggiornare il solo portale del Dipartimento del Tesoro (che consente di assolvere alla trasmissione della documentazione solo nei confronti della struttura di monitoraggio presso il MEF).

g. Gli schemi e la documentazione impiegata

Il legislatore non ha imposto modelli obbligatori da impiegare per lo svolgimento della ricognizione e l'adozione delle misure di razionalizzazione delle partecipate, ancorché negli anni siano stati formulati degli schemi di riferimento da parte degli organi di vigilanza. La Corte dei conti Veneto, con deliberazione n. 39/2021, ha evidenziato come, a fronte dei diversi modelli di supporto per la formalizzazione della ricognizione delle partecipate, gli aspetti essenziali da

rispettare riguardano l'attività di analisi e le motivazioni che vengono adottate per giustificare il mantenimento o la dismissione delle società partecipate, che devono quantomeno corrispondere agli elementi informativi contenuti nei suddetti modelli.

Per la verifica di sostenibilità delle partecipazioni detenute dall'ente al 31.12.2023 e la definizione delle eventuali misure di razionalizzazione, si è fatto ricorso alle schede che il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti; le informazioni sistematizzabili con tali schede, consultabili e scaricabili al seguente link:

<https://portaletesoro.mef.gov.it>

verranno in ogni caso acquisite telematicamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>. Le schede, da approvarsi entro il prossimo 31 dicembre 2024, costituiscono quindi un'utile traccia per il reperimento e la classificazione delle informazioni essenziali che ogni ente dovrà tuttavia inquadrare nell'insieme di atti e documenti, ovvero:

- schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - TUSP);
- relazione tecnica sulla "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - TUSP);
- Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - TUSP);
- delibera consiliare di recepimento.

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria. Art.

1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (decreto legislativo ora abrogato);

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di

strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni

caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 (decreto legislativo ora abrogato);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. (decreto legislativo ora abrogato)

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di

trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi

previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 25. Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il

primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.



COMUNE DI SPOTORNO
(Provincia di Savona)


Allegato C

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023

1. Schema delle partecipazioni detenute

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente al 31/12/2023.



- Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	01029990098	2,14%	Servizio Igiene Urbana/smaltimento rifiuti biodegradabili e servizi connessi	Mantenimento	
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	92040230093	3,24%	Gestione operativa del Servizio Idrico Integrato affidato dall'Ente d'Ambito (Provincia di Savona)	Mantenimento	
T.P.L. LINEA S.R.L.	1556040093	0,46%	Gestione del trasporto pubblico locale	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

1. S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
ECOSAVONA S.r.l.	00860280098	25,00%	Conferimento e stoccaggio rifiuti solidi urbani	Mantenimento	

- CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA	01783570094	50,00%	Servizio Idrico Integrato – raccolta, trattamento, fornitura acqua	Mantenimento	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. – CF 01029990098

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Codice Fiscale	01029990098
Denominazione	S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. in sigla "S.A.T. S.p.A."
Data di costituzione della partecipata	29/04/92
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Vado Ligure (SV)
CAP*	17047
Indirizzo*	Via Sardegna
Telefono*	019/886664
FAX*	019/886665
Email*	sat.servizi@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Attività 1	E.38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi
Attività 2	E.38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Attività 3	E.38.12 – Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Attività 4	E.52.21.05 – Gestione parcheggi

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

DESCRIZIONE	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

DESCRIZIONE	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	355
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 31.198,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	7
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 21.141,00

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 1.075.502,00	€ 1.292.773,00	€ 1.838.841,00	€ 1.531.987,00	€ 1.135.325,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

DESCRIZIONE (importi espressi in unità di Euro)	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 34.605.640,00	€ 30.709.888,00	€ 29.413.859,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 644.750,00	€ 344.613,00	€ 256.049,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DESCRIZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,14
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio igiene urbana/smaltimento rifiuti biodegradabili e servizi connessi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Codice Fiscale	92040230093
Denominazione	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE – SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA “CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE – S.P.A”
Data di costituzione della partecipata	26/11/96
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Savona
CAP*	17100
Indirizzo*	Via Caravaggio, 1
Telefono*	019/290101
FAX*	019/23010260
Email*	postacert@pec.depuratore.sv.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Attività 1	E.37 – Gestione delle reti fognarie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

DESCRIZIONE	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

DESCRIZIONE	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	77
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 29.698,38
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.511,22

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 432.866,00	€ 556.628,00	-€ 4.943.568,00	-€ 1.170.654,00	€ 99.609,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

DESCRIZIONE (importi espressi in unità di Euro)	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 17.426.138,00	€ 18.692.530,00	€ 14.040.084,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 554.686,00	€ 870.350,00	€ 759.153,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 307.890,00	€ 583.916,00	€ 300.000,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DESCRIZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	3,24%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione operativa del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	<p>La società ha la gestione operativa del servizio idrico integrato affidato dall'Ente d'Ambito (Provincia di Savona).</p> <p>In data 28 febbraio 2023 l'Assemblea degli azionisti in seduta ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio 2021 di Consorzio spa che ha evidenziato una perdita di esercizio pari ad euro 4.943.567,14 deliberando mandato al Consiglio di amministrazione di procedere alla immediata integrale copertura della stessa, con l'utilizzo del patrimonio netto disponibile e l'eventuale riduzione del capitale sociale per la parte residua.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 9/05/2023 il Comune di Spotorno ha preso atto della riduzione di capitale sociale, per copertura delle perdite, del Consorzio e della conseguente riduzione della partecipazione nominale del Comune di Spotorno.</p> <p>In sede di Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/05/2023 è stata poi deliberata la riduzione del Capitale Sociale per copertura perdita residua anno 2021 e la modifica dello Statuto.</p>

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Codice Fiscale	01556040093
Denominazione	TPL LINEA S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	30/12/09
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Savona
CAP*	17100
Indirizzo*	Via Valletta San Cristoforo, 3R
Telefono*	019/22011
FAX*	019/860214
Email*	posta@tpllinea.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Attività 1	H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

DESCRIZIONE	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

DESCRIZIONE	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	413
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 50.574,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 18.720,00

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 52.883,00	-€ 1.450.894,00	€ 41.530,00	€ 905.222,00	€ 816.686,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

DESCRIZIONE (importi espressi in unità di Euro)	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 23.517.578,00	€ 22.340.841,00	€ 21.550.481,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 4.771.384,00	€ 4.960.465,00	€ 5.980.982,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 2.624.762,00	€ 3.042.448,00	€ 3.700.159,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DESCRIZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,46%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del trasporto pubblico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	Il 2023 è stato caratterizzato dall'affidamento in house alla società del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Provincia di Savona. Il contratto, operativo dal 1° aprile 2023, ha una durata decennale e sostituisce integralmente quello sottoscritto il 24 giugno 2003 a seguito di aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica e prorogato fino al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 29/2017 e delle Determine provinciali del 2019 e del 2020.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Codice Fiscale	00860280098
Denominazione	Ecosavona S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	27/06/86
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Savona
CAP*	17100
Indirizzo*	Via Paleocapa n. 9/7
Telefono*	019/886563
FAX*	019/889151
Email*	ecosavona@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Attività 1	E.38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 2	38.32.3 – recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse – Importanza secondaria Registro Imprese
Attività 3	35.11 – produzione di energia elettrica – Importanza secondaria Registro Imprese

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

DESCRIZIONE	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività di produzione di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	41
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 30.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 7.800,00

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 701.652,00	€ 1.923.914,00	€ 778.961,00	€ 3.467.105,00	€ 501.617,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

DESCRIZIONE (importi espressi in unità di Euro)	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 17.196.665,00	€ 19.563.443,00	€ 25.020.685,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 970.714,00	€ 2.299.922,00	€ 1.788.138,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 30.894,00	€ 17.380,00	€ 13.223,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DESCRIZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	0,00%
Codice Fiscale Tramite	1029990098
Denominazione Tramite (organismo)	S. A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società	25,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2 , lett. a)
Descrizione dell'attività	Conferimento e stoccaggio rifiuti solidi urbani
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	70,00%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Codice Fiscale	01783570094
Denominazione	ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA IN SIGLA "APS SCPA"
Data di costituzione della partecipata	11/01/19
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Savona
CAP*	17100
Indirizzo*	Via Caravaggio n. 1
Telefono*	019/230101
FAX*	
Email*	acquepubbliche@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Attività 1	E.36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	E.37 - Gestione delle reti fognarie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

DESCRIZIONE	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

DESCRIZIONE	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività di produzione di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 27.716,33

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 3.863,00	-€ 118.612,00	-€ 150.930,00	-€ 141.420,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

DESCRIZIONE (importi espressi in unità di Euro)	2023	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 447.884,00	€ 374.072,00	€ 367,00	€ 2.001,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DESCRIZIONE	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	0,00%
Codice Fiscale Tramite	92040230093
Denominazione Tramite (organismo)	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società	50,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	Nessuna attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	0,00%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾ §	
Note	<p>Acque Pubbliche Savonesi è una società consortile per azioni costituita in data 11 gennaio 2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene il 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5%.</p> <p>La compagine sociale di APS è totalmente pubblica, in quanto le suddette Consorziati sono interamente di proprietà di Comuni siti in Provincia di Savona, che esercitano su di essa il controllo analogo sia in via diretta sia in via mediata tramite appositi organi.</p> <p>Le tre società summenzionate si sono determinate a dar vita ad APS all'esito di un lungo iter, durato oltre un anno, con lo scopo di realizzare una struttura idonea a ricevere, secondo il modello del c.d. in house providing, l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ente d'Ambito, prevedendo, altresì, di completare tale aggregazione mediante una fusione per incorporazione entro il 31.12.2021.</p> <p>Detto termine è stato rinviato al 31 dicembre 2023 per unanime volontà delle Consorziati.</p> <p>L'ente monitorerà l'evoluzione di tale progetto, anche al fine di verificare il progressivo rispetto delle condizioni normative per il mantenimento della partecipazione.</p> <p>Il bilancio 2022 ha evidenziato una situazione patrimoniale in perdita.</p> <p>Con deliberazione del 26 giugno 2023 il Consiglio di amministrazione ha rilevato che la situazione al 30 aprile 2023 riportava una situazione ricadente nella fattispecie di cui all'articolo 2446 del Codice civile, in quanto le perdite hanno eroso il capitale sociale oltre il terzo.</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2023 il Comune di Spotorno ha preso atto della necessità di procedere all'riduzione del capitale sociale di APS e alla conseguente modifica dello Statuto.</p>

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

Comune di SPOTORNO
Provincia di Savona

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n. 23 del 13.12.2024

-

Parere/presa d'atto
sulla revisione periodica delle partecipazioni societarie del
Comune di Spotorno ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19
agosto 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno
2017.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Fabio LONDRI

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

OGGETTO: Parere/presa d'atto su revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Spotorno ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.

IL REVISORE UNICO

- **premesso che** in data 10/12/2024 e 11/12/2024, tramite posta elettronica, è pervenuta allo stesso la documentazione inerente la *“revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2023 ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.”* corredata dalla ricognizione e dalla relazione;
- **visto** il disposto del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016;
- **considerato** che in base all’art. 4, c. 1, della norma suddetta l’Ente non può mantenere, a nessun titolo, partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- **atteso** che, pertanto in base all’art. 4, c. 2 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, tenuto conto del limite di cui sopra *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.
- **considerato** che in base all’art. 20 della norma suddetta le amministrazioni pubbliche effettuano entro il 31.12 di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- **rilevato** che con la deliberazione n. 11 del 21/5/2015 il Consiglio Comunale aveva adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, il piano operativo di razionalizzazione;

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

- **preso atto** che con la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.2023 avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Spotorno, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016”, a seguito della ricognizione effettuata non si prevedeva l’adozione di un nuovo piano di razionalizzazione;
- **tenuto conto** di quanto previsto dall’art. 20, c. 2 della norma citata (TUSP);
- **visto** l’esito della ricognizione come risulta dalla relazione tecnica allegata alla proposta di Consiglio Comunale n. 67 del 05/12/2024, così riassumibile:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPAZIONE	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA
S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	01029990098	2,14%	Servizio Igiene Urbana/smaltimento rifiuti biodegradabili e servizi connessi
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.	92040230093	3,24%	Gestione operativa del Servizio Idrico Integrato affidato dall’Ente d’Ambito (Provincia di Savona)
T.P.L. LINEA S.R.L.	01556040093	0,46%	Gestione del trasporto pubblico locale

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

1. S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.

NOME PARTECIPAZIONE	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA
ECOSAVONA S.r.l.	00860280098	25,00%	Conferimento e stoccaggio rifiuti solidi urbani

**2. CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL
SAVONESE S.P.A.**

NOME PARTECIPAZIONE	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA	01783570094	50,00%	Servizio Idrico Integrato – raccolta, trattamento, fornitura acqua

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267/2000,

prende atto

dell'effettuazione della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche;

esprime parere favorevole


all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Spotorno alla data del **31 dicembre 2023**, e precisamente sul mantenimento delle partecipazioni dirette nelle società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A., T.P.L. Linea S.r.l. e delle partecipazioni indirette nelle società Ecosavona S.r.l., Acque Pubbliche Savonesi Scpa.

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Ospedaletti, 13 dicembre 2024

Il revisore
Fabio Londri


ALLEGATO C



COMUNE DI SPOTORNO
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: RELAZIONE RESPONSABILE AREA LL.PP E AMBIENTE E R.U.P. RISPETTO RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI €. 10.419,29 CON L'IMPRESA EDILGE SRL DI GENOVA PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO I LOCALI COMUNALI IN LOCALITÀ BAXIE.

Il sottoscritto Ing. Mirco Scarrone in qualità di Responsabile Area LL.PP. E Ambiente e R.U.P,

PREMESSO che:

- l' A.T.I. composta dall'Impresa SAL.CO. S.R.L. - Via Casaregis, 27/A - 16129 Genova - P.iva e cod.fisc. 02629170107 - mandataria ed Edilge Costruzioni S.r.l. - Via Albisola, 33 - 16162 Genova - P.iva e cod.fisc. 03513960108 - mandante, è affidataria dell'appalto dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA";
- il progetto esecutivo dei predetti lavori è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 939 del 24.12.2020 e nel computo estimativo dei lavori posto a base di contratto d'appalto Rep. N. 3310 - Registrato a Savona Serie: 1T Numero: 3016 del 27/05/2021, era prevista la manodopera per lo sgombero da ogni tipo di rifiuto presente dei locali comunali in loc. Baxie interessati dai lavori, ma non risultava invece compensata la spesa relativa allo smaltimento a discarica controllata dei vari CER;
- la liberazione dei locali e lo smaltimento dei rifiuti - indispensabile per l'esecuzione dei lavori - è stata effettuata dall'appaltatore nel corso del 2021 e 2022, sotto la supervisione della Direzione Lavori, incaricando la ditta specializzata Servizi Ecologici srl con Sede in Via Fieno, 3 - Milano;
- per errata interpretazione / dimenticanza del Direttore dei Lavori e dell'Impresa appaltatrice in sede di contabilizzazione dei lavori (ovvero si pensava erroneamente che la prestazione inerente il trasporto e smaltimento dei rifiuti fosse già stata inserita nella contabilità) non è emersa la necessità di provvedere ad assumere un ulteriore impegno di spesa per le prestazioni correlate al trasporto e smaltimento dei rifiuti e le stesse non sono state nemmeno successivamente inserite nella perizia di variante relativa ai lavori approvata con D.G.C. N. 212 del 27/12/2022;
- ho preso conoscenza dall'Impresa EDILGE srl della mancata copertura finanziaria delle prestazioni in argomento solo nel mese di gennaio 2023 ed ho quindi richiesto alla stessa di documentare formalmente le spese sostenute in modo da poter adottare i provvedimenti del caso;

- con nota Prot. Com. N. 2567 del 07/02/2023 la Ditta mandante dell'A.T.I. Edilge Costruzioni S.r.l. - Via Albisola, 33 – 16162 Genova – P.iva e cod.fisc. 03513960108, ha richiesto il rimborso delle spese dalla medesima sostenute per il trasporto e smaltimento dei rifiuti in argomento, trasmettendo copia delle fatture liquidate alla Ditta incaricata Servizi Ecologici srl con Sede in Via Fieno, 3 – Milano, per un ammontare di €. 8.540,00 oltre IVA 22% = €. 10.419,29;
- con nota Prot. Com. N. 3494 del 17/02/2023 la Ditta Edilge Costruzioni S.r.l. ha altresì trasmesso i relativi documenti di trasporto e formulari di smaltimento dei rifiuti; di concerto con la direzione Lavori si è accertata la coerenza qualitativa e quantitativa dei predetti rifiuti;
- con nota Prot. Com. N. 3569 del 20/02/2023 la Ditta Edilge Costruzioni S.r.l. ha trasmesso copia della disposizione di pagamento mediante ricevuta bancaria delle seguenti fatture della Ditta Servizi Ecologici srl:
 - FATTURA nr. 1080 del 30/04/2021: 298,90 €
 - FATTURA nr. 1432 del 31/05/2021: 1.261,97 €
 - FATTURA nr. 1934 del 30/06/2021: 1.055,30 €
 - FATTURA nr. 3025 del 30/10/2021: 851,56 €
 - FATTURA nr. 3282 del 30/11/2021: 718,58 €
 - FATTURA nr. 3507 del 31/12/2021: 1.694,58 €
 - FATTURA nr. 217 del 31/01/2022: 4.538,40 €

DATO ATTO che, relativamente al procedimento sopra descritto si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sui relativi bilanci, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore sopra riportato;

PROVVEDE

di seguito a relazionare in merito alla questione ed a supporto del riconoscimento del debito fuori bilancio da assumersi con apposita deliberazione di Consiglio Comunale:

- 1) l'acquisizione del servizio di cui sopra è avvenuta i “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e nell'ambito delle necessità gestionali correlate all'attuazione dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA”;
- 2) i prezzi risultano congrui;
- 3) la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria, essendo limitata al solo prezzo sostenuto verso terzi dalla Ditta EDILGE srl e quindi al netto di ogni compenso per spese generali (13,5%) ed utile d'impresa (10%) a proprio favore;
- 4) la prestazione è stata eseguita a regola d'arte ed ha effettivamente prodotto un'utilità per l'Ente ed anzi trattasi di spesa indispensabile all'attuazione dei predetti lavori.

Si ritiene pertanto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera e), in considerazione delle caratteristiche della spesa in oggetto per un importo complessivo di €. 8.540,00 oltre IVA 22% = €. 10.419,29.

Spotorno, li 20/02/2023

Il Responsabile Area LL.PP. E Ambiente
Ing. Mirco Scarrone

ALLEGATO D



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 del 26/02/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 15:40, si è riunita la Giunta Comunale, in **forma mista** con le modalità di cui alla delibera di G.C. n. 46 del 14.04.2022. La sede si considera convenzionalmente situata presso il Palazzo Comunale - Piazza Carlo Stognone, n. 1.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente presso la Sede Comunale	Collegato da remoto	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA	X		
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA		X	
Assessore	SECHI CRISTIANA		X	
Assessore esterno	GIUDICE GIAN LUCA			X
Assessore esterno	SCHOEPF VERUSKA			X
Totale		3		2

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente presso la sede Comunale.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza – accertata da parte del Segretario Comunale l'identità dei componenti della Giunta e la presenza del numero legale, mediante riscontro a video ed appello nominale, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

Il Sindaco richiama l'attenzione dei membri della Giunta sul rispetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2022 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione*";
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026*";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il quale prevede che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciali residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentun e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;"

DATO ATTO che l'art. 1, comma 859, della Legge n. 145/2018 prevede che:

“A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizioni di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;”

DATO ATTO, altresì, che l’art. 1, comma 868, della L. n. 145/2018 prevede che “a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture”, e dispone quanto segue “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+;”

RILEVATO che il canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello stato, denominato "Area RGS", alla data del 31/01/2024 attesta, con riguardo al Comune di Spotorno, i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2023	€ 90.773,44
Fatture ricevute nel 2023	€ 5.400.000,00
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023	€ 270.000,00
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 18 gg

DATO ATTO che dal confronto dell’importo dello stock del debito al 31/12/2023, risultante dall’Area RGS, con le scritture contabili dell’Ente non sono risultate discordanze, come asseverato dall’ Organo di Revisione Economico Finanziaria con nota prot. 1902 del 29/01/2024;

DATO ATTO, altresì, che l’Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2023 questo ente NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, sulla proposta di presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2024 reso ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegato **sub A**) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati:

- di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della Legge 145/2018, alla data del 31/01/2024 sul canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", con riguardo al Comune di Spotorno, sono attestati i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2023	€ 90.773,44
Fatture ricevute nel 2023	€ 5.400.000,00
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023	€ 270.000,00
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 18 gg

- di stabilire che, sulla base dei valori riportati al punto 1), l'Ente NON è tenuto a creare e/o accantonare nel proprio bilancio 2024/2026 – Esercizio 2024, il Fondo di garanzia per debiti commerciali;
- sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

- di prendere atto, altresì, che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
- di avvertire, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di adempiere all'adempimento nei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 05/02/2024

—
OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 08/02/2024

Il Responsabile
Novello Claudia



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 05/02/2024

—
OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 08/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Novello Claudia



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 13 del 26/02/2024

Oggetto: ***RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/03/2024

Data, 05/03/2024

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 13 del 26/02/2024

Oggetto: *RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 16/03/2024 .

Data, 03/04/2024

Il Segretario Comunale

Gaggero Michela

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 05/02/2024 - RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di febbraio, il sottoscritto, Dott. Francesco Cinaglia, Revisore dei conti del Comune di Spotorno, in merito a quanto riportato in oggetto:

VISTI:

- l'art. 48 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026";

RICHIAMATO

l'art. 1, della Legge n. 145/2018 commi 859, 862 e 868

PRESO ATTO

che il canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello stato, denominato "Area RGS", alla data del 31/01/2024 attesta, con riguardo al Comune di Spotorno, i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2023	€ 90.773,44
Fatture ricevute nel 2023	€ 5.400.000,00
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023	€ 270.000,00
Debito commerciale residuo	inferiore al 5%
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 18 gg

RILEVATO

che dal confronto dell'importo dello stock del debito al 31/12/2023, risultante dall'Area RGS, con le scritture contabili dell'Ente non sono risultate discordanze

DATO ATTO

che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO

che, sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", l'Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

TENUTO CONTO

che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2023 questo ente non è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;


VISTI

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, rilasciati dai Responsabili dell'Area

ESPRIME

Sulla base della documentazione, delle informazioni fornite dall'Ente nonché del tempo a disposizione, un parere favorevole in relazione all'approvazione della proposta in oggetto.

Genova 13/02/2024

Il Revisore

Dott. Francesco Cinaglia



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del 27/02/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 21:30, nella Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone, 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA	X	
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA	X	
Assessore	SECHI CRISTIANA	X	
Assessore esterno	GIUDICE GIANLUCA	X	
Assessore esterno	SCHOEPF VERUSKA	X	
Totale		5	

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente presso la sede Comunale.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2024 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2025-2026-2027 – Approvazione*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2025 avente all'oggetto: "*Modifica assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025/2026/2027 a seguito di modifica macro-organizzazione interna del Comune di Spotorno*";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il quale prevede che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciali residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentun e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente*";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 859, della Legge n. 145/2018 prevede che:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo*

33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizioni di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 868, della L. n. 145/2018 prevede che “a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”, e dispone quanto segue “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

RILEVATO che il canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello stato, denominato "Area RGS", alla data del 31/01/2025 attesta, con riguardo al Comune di Spotorno, i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2024	€ 36.489,15
Fatture ricevute nel 2024	€ 4.881.929,71
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	€ 244.096,49
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	-5,11

DATO ATTO che dal confronto dell'importo dello stock del debito al 31/12/2024, risultante dall'Area RGS, con le scritture contabili dell'Ente non sono risultate discordanze, come asseverato dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria con nota prot. n. 4163 del 26.02.2025;

DATO ATTO, altresì, che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2024 questo ente NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, sulla proposta di presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2025 reso ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegato **sub A**) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati:

1) di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della Legge n. 145/2018, alla data del 31/01/2025, sul canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", con riguardo al Comune di Spotorno, sono attestati i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2024	€ 36.489,15
Fatture ricevute nel 2024	€ 4.881.929,71
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	€ 244.096,49
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	-5,11

- 2) di stabilire che, sulla base dei valori riportati al punto 1), l'Ente NON è tenuto a creare e/o accantonare nel proprio bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025, il Fondo di garanzia per debiti commerciali;
- 3) sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;
- 4) di prendere atto, altresì, che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- 5) di avvertire, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

➤ ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

➤ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di adempiere all'adempimento nei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 24/02/2025

—

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 27/02/2025

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Rinaldi



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 24/02/2025

—

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 27/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Silvia Rinaldi



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 20 del 27/02/2025

Oggetto: *RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 16/04/2025

Data, 01/04/2025

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 20 del 27/02/2025

Oggetto: *RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2025.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 12/04/2025 .

Data, 07/05/2025

Il Segretario Comunale

Gaggero Michela



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 del 22/01/2026

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **VENTIDUE** del mese di **GENNAIO** alle ore 15:06, si è riunita la Giunta Comunale, in **forma mista** con le modalità di cui alla delibera di G.C. n. 46 del 14.04.2022. La sede si considera convenzionalmente situata presso il Palazzo Comunale - Piazza Carlo Stognone, n. 1.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente presso la Sede Comunale	Collegato da remoto	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA	X		
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA	X		
Assessore	SECHI CRISTIANA	X		
Assessore esterno	GIUDICE GIAN LUCA			X
Assessore esterno	SCHOEPF VERUSKA			X
Totale		3		2

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente e collegato da remoto con videocamera e dispositivo informatico.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza – accertata da parte del Segretario Comunale l'identità dei componenti della Giunta e la presenza del numero legale, mediante riscontro a video ed appello nominale, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.

Il Sindaco richiama l'attenzione dei membri della Giunta sul rispetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2022 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2026-2027-2028 – Approvazione*";
- • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 avente all'oggetto: "*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026/2027/2028*";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il quale prevede che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciali residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentun e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 859, della Legge n. 145/2018 prevede che:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizioni di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 868, della Legge n. 145/2018 prevede che “a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”, e dispone quanto segue “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

RILEVATO che il canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello stato, denominato "Area RGS", alla data del 07/01/2026 attesta, con riguardo al Comune di Spotorno, i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2025	€ -148,08
Fatture ricevute nel 2025	€ 6.309.138,09
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2025	€ 315.456,90
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 7 giorni

DATO ATTO che dal confronto dell'importo dello stock del debito al 31/12/2025, risultante dall'Area RGS, con le scritture contabili dell'Ente non sono risultate discordanze, come asseverato dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria con nota prot. 491 del 09/01/2026;

DATO ATTO, altresì, che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

TENUTO CONTO che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2025 questo ente NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria, sulla proposta di presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026 reso ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegato **sub A**) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati:

- di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della Legge n. 145/2018, alla data del 7/01/2026, sul canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", con riguardo al Comune di Spotorno, sono attestati i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2025	€ -148,08
Fatture ricevute nel 2025	€ 6.309.138,09
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2025	€ 315.456,90
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 7 giorni

- di stabilire che, sulla base dei valori riportati al punto 1), l'Ente NON è tenuto a creare e/o accantonare nel proprio Bilancio di Previsione 2026/2028 – Esercizio 2026, il Fondo di Garanzia per Debiti Commerciali;
- sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

- di prendere atto, altresì, che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- di avvertire, ai sensi del quarto comma, dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di adempiere all'adempimento nei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2026

—
OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 13/01/2026

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Rinaldi



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2026

—
OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E SI ATTESTA DI NON VERSARE IN IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSE NEMMENO POTENZIALE.

DATA 13/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Silvia Rinaldi



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 5 del 22/01/2026

Oggetto: ***RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 18/02/2026

Data, 03/02/2026

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale N° 5 del 22/01/2026

Oggetto: *RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 14/02/2026 .

Data, 05/03/2026

Il Segretario Comunale

Gaggero Michela



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA

Spotorno, 8 gennaio 2026

Al Revisore dei Conti
Dott. Fabio Londri
Strada Valdirodi 24
18014 Ospedaletti (IM)

Inviata tramite mail all'indirizzo:
fabio.londri@gmail.it

OGGETTO: Comunicazione stock del debito 2025.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, con la presente siamo a comunicarLe che l'importo dello stock del debito del 2025, ovvero il totale delle fatture scadute e non pagate al 31/12/2025 dal Comune di Spotorno, ammonta ad € -148,08.

Tale importo, calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (ora Area RGS), corrisponde perfettamente con quanto presente nella contabilità dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE AREA
AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI
Dott.ssa Silvia Rinaldi

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Fabio Londri

Piazza Carlo Stognone, 1
17028 Spotorno (SV)
Tel. 019/ 9482900 Fax 019/9482975
C.F./ P.IVA: 00232910091

Responsabile dell'Area: Dott.ssa Silvia Rinaldi
e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it
posta certificata: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it
Sito internet www.comune.spotorno.sv.it

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

Comune di SPOTORNO
Provincia di Savona

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n. 1 del 16/01/2026

-

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

***SULLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2026 –
RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE IN RIFERIMENTO AI
TEMPI DI RITARDO DEI PAGAMENTI E ALLA RIDUZIONE DELLO STOCK
DEL DEBITO – FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1,
COMMA 862 LEGGE N. 145/2018) – PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA
DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.***

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Fabio Londri

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

OGGETTO: parere del Revisore dei Conti sulla proposta di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2026 – Ricognizione della situazione dell’Ente in riferimento ai tempi di ritardo dei pagamenti e alla riduzione dello stock del debito – fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862 legge n. 145/2018) – presa d’atto dell’assenza dell’obbligo di accantonamento per l’esercizio 2026.

L’anno 2026, il giorno 16 del mese di gennaio, il sottoscritto, Dott. Fabio Londri, Revisore dei conti del Comune di Spotorno, in merito a quanto riportato in oggetto:

VISTI:

- l’art. 48 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.–, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025 avente all’oggetto: *“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – Approvazione”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025 avente all’oggetto: *“Bilancio di Previsione Armonizzato 2026-2027-2028 – Approvazione”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 avente all’oggetto: *“Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026/2027/2028”*;

RICHIAMATO

l’art. 1, della Legge n. 145/2018 commi 859,862 e 868

PRESO ATTO

che il canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello stato, denominato *“Area RGS”*, alla data del 07/01/2026 attesta, con riguardo al Comune di Spotorno, i seguenti valori:

Stock del debito al 31/12/2025	€ -148,08
Fatture ricevute nel 2025	€ 6.309.138,09
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2025	€ 315.456,90
Debito commerciale residuo inferiore al 5%	-
Indicatore di ritardo dei pagamenti	- 7 gg

RILEVATO

che dal confronto dell’importo dello stock del debito al 31/12/2025, risultante dall’Area RGS, con le scritture contabili dell’Ente non sono risultate discordanze;

DOTT. FABIO LONDRI
Dottore Commercialista – Revisore Legale

DATO ATTO

che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO

che, sulla base dei dati risultanti dal canale dei crediti commerciali, presente sul portale della Ragioneria Generale dello Stato, denominato "Area RGS", l'Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e che gli indicatori di tempestività e di ritardo nei pagamenti assumono valore negativo;

TENUTO CONTO

che, sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2025 questo ente non è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali;

VISTI

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenenti altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi, rilasciati dai Responsabili dell'Area;

Tutto ciò considerato,


esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera di Giunta Comunale in oggetto.

Ospedaletti, 16/01/2026

Il revisore

Fabio Londri



ALLEGATO E

REGISTRO DEL CONTENZIOSO - COMUNE DI SPOTORNO

NUMERO	CONTENZIOSO	ANNO INIZIO CONTENZIOSO	GIUDICE E N. PROCEDIMENTO	LEGALE INCARICATO	OGGETTO	AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE DI GIUDIZIO	ATTO CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	APERTURA RIBINTRO COMPAGNIA ASSICURATIVA	STATO PROCEDIMENTO	VALORE DELLA CAUSA	INDICE SOCCORRENZA (a cura del legale)	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTENZIOSO	Salute Impegno/accantonamento in bilancio (a cura del responsabile finanziario)	LIQUIDAZIONI AVVOCATI	CANCELLAZIONE E RESIDUO	RESIDUO DA LIQUIDARE	NUMERO IMPEGNO ASSISTITO PER SPESE LEGALI	TITOLARE DELLA CAUSA
1	COMUNE DI SPOTORNO / STAR - SAN GIORGIO	2008	COLLEGIO ARBITRALE	AVV. ILLUZZI - COCCHI E QUAGLIA	ARBITRATO COMUNE SPOTORNO/STAR/SAN GIORGIO (INTEGRAZIONE)	DELIBERAZIONE G.C. N. 222 DEL 11/12/2006	DETERMINAZIONE N. 753 DEL 21/10/2008 - € 60.992,53 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	520.000,00	60.992,53			60.992,53	IMPEGNO N. 37400	COSTABILE
2	COMUNE DI SPOTORNO / STAR - SAN GIORGIO	2012	COLLEGIO ARBITRALE	AVV. ILLUZZI - COCCHI E QUAGLIA	ARBITRATO COMUNE SPOTORNO/STAR/SAN GIORGIO (INTEGRAZIONE)	DELIBERAZIONE G.C. N. 222 DEL 11/12/2006	DETERMINAZIONE N. 656 DEL 18/4/2012 - € 1.714,17 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	1.714,17			1.714,17	IMPEGNO N. 38000	COSTABILE
3	COMUNE DI SPOTORNO / STAR - SAN GIORGIO	2007	COLLEGIO ARBITRALE E CAUTELARE	AVV. ARMELLA SARA	ARBITRATO - GIUDIZIO CAUTELARE	DELIBERA N. 222 DEL 11/12/2006	DETERMINAZIONE N. 1210 DEL 29/1/2007		CHIUSO 2024	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	13.320,00	13.320,00		0,00	IMPEGNO N. 3951	COSTABILE
4	COMUNE DI SPOTORNO / STAR - SAN GIORGIO	2012	COLLEGIO ARBITRALE	AVV. ILLUZZI - COCCHI E QUAGLIA	VINCOLO DI SOLIDARIETA' COMUNE SPOTORNO / STAR	DELIBERAZIONE G.C. N. 222 DEL 11/12/2006	DETERMINAZIONE N. 706 DEL 18/5/2012 - € 13.842,40 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	13.842,40			13.842,40	IMPEGNO N. 39000	COSTABILE
5	COMUNE DI SPOTORNO / STAR - SAN GIORGIO	2009		AVV. ROBBIANO FABRIZIO	INCARICO CONSULENZA TECNICA CAUSA COMUNE SPOTORNO/STAR/SAN GIORGIO	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 742 DEL 13/12/2009 - € 5.160,00 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	5.160,00			5.160,00	IMPEGNO N. 39000	COSTABILE
6	COMUNE DI SPOTORNO / TRIBUTI ITALIA	2010	ARBITRATO	AVV. STUDIO ACQUARONE	ARBITRATO TRIBUTI ITALIA	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 798 DEL 13/12/2009 - € 3.500,00 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	3.500,00			3.500,00	IMPEGNO N. 37600	COSTABILE
7	COMUNE DI SPOTORNO / SOCIETA' ECHINACIA	2012	TAR LIGURIA	AVV. COCCHI	RICORSO PROPOSTO DAL COMUNE DI SPOTORNO PER OTTENERE UN ADEMPIMENTO CONTRATTUALE	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 795 DEL 28/12/2012 - € 8.100,43		APERTO	Indeterminabile	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	8.100,43			8.100,43	IMPEGNO N. 39300	SCARINGI
8	COMUNE DI SPOTORNO / L.A. TEAM	2013	ARBITRATO	AVV. ANGELO MARUCCI	ARBITRO NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE SOC. SPORTIVA L.A. ANDREOTTI TEAM PER RESOLUZIONE CONTRATTUALE	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 165 DEL 21/4/2013 - € 460,20 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Indeterminabile	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	460,20			460,20	IMPEGNO N. 39400	COSTABILE
9	COMUNE DI SPOTORNO / SAROLDI ANDREA	2014	TRIBUNALE SAVONA	AVV. MARCO RUSSO	ESECUZIONE PER RISARCIMENTO DIPENDENTE	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 547 DEL 22/8/2014		APERTO	€ 79.106,13	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	7.612,80			7.612,80	IMPEGNO N. 39600	NOVELLO
10	COMUNE DI SPOTORNO / TRIBUTI ITALIA	2014	CORTE DI CASSAZIONE ROMA	AVV. MARCO CONTALDI	RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA CAUSA COMUNE DI SPOTORNO / TRIBUTI ITALIA	DELIBERAZIONE G.C. N. 161 DEL 23.10.2014	DETERMINAZIONE N. 761/14 DEL 12/11/2014		CHIUSO 2024	Da 520.000,00	RISCHIO ALTO	GIÀ EFFETTUATO ACCANTONAMENTO	3.806,40	3.122,08		684,32	IMPEGNO N. 37000	COSTABILE
11	COMUNE DI SPOTORNO / OVANI E ALTRI	2018	CONSIGLIO DI STATO - APPELLO RG 5492/2018	AVV. GERBI	STUDIO GERBI - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA TAR N. 258 - OVANI E ALTRI	DELIBERAZIONE G.C. N. 121 DEL 30/8/2018	DETERMINAZIONE N. 556 DEL 31/8/2018 - € 3.045,12 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali) - 5.075,20 su imp. 6963/24		CHIUSO 2024	Indeterminabile	RISCHIO ALTO	10.000,00	8.120,32	8.120,32		0,00	IMPEGNO N. 4100/2019 - 1.300/2023 E 6963/2024	SCARINGI
12	COMUNE SPOTORNO PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE TRIBUTI ITALIA	2019	TRIBUNALE DI ROMA	AVV. ALBERTO RUSSO	FASE DIBATTIMENTALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO TRIBUTI ITALIA	DELIBERAZIONE G.C. N. _ DEL _	DETERMINAZIONE N. 819/2022 DEL 28/9/2019 - € 11.926,74 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO	Da 520.000,00	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	11.926,74			11.926,74	IMPEGNO N. 3958	COSTABILE
13	COMUNE DI SPOTORNO / IL MIGLIO VERDE	2020	TAR	AVV. VALLERGA	STUDIO LEGALE VALLERGA - RICORSO AL TAR IL MIGLIO VERDE SPIAGGIA MERELLO	DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 16.04.2020	DETERMINAZIONE N. 203 DEL 20/4/2020 - € 2.067,29		CHIUSO 2024	Indeterminabile	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	2.067,96		2.067,96	0,00	IMPEGNO N. 7765	SCARIN GI
14	COMUNE DI SPOTORNO / FRANCESCO ZITO	2021	TAR LIGURIA	AVV. RICCARDO MAOLI	RICORSO TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO EMESSE DALL'UFF. URBANISTICA	DELIBERAZIONE G.C. N. 139 DEL 23/12/2021	DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 27/12/2021 - € 5.836,48		CHIUSO 2024	INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	10.000,00	5.836,48	5.836,48		0,00	IMPEGNO N. 8436	SCARINGI
14 bis	COMUNE DI SPOTORNO / FRANCESCO ZITO	2024	TAR LIGURIA	AVV. RICCARDO MAOLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RICORSO TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO EMESSE DALL'UFF. URBANISTICA	DELIBERAZIONE G.C. N. 139 DEL 23/12/2021	DETERMINAZIONE N. 286 DEL 03/05/2024 - € 1.459,12		CHIUSO 2024	INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	10.000,00	1.459,12	1.459,12		0,00	IMPEGNO N. 257	SCARINGI
15	COMUNE DI SPOTORNO / VERIFICA AREE CONVENZIONE	2022	STRAGIUDIZIALE	AVV. RICCARDO MAOLI	AVV. RICCARDO MAOLI - VERIFICA STATUS QUO AREE CONVENZIONE REP. 2018 DEL 2001	DELIBERAZIONE G.C. N. 163 DEL 11/11/2022	DETERMINAZIONE N. 969 DEL 12/12/2022		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	2.188,68			2.188,68	IMPEGNO N. 10363	SCARINGI
16	COMUNE DI SPOTORNO / HOTEL BAGUTTINO	2023	MEDIAZIONE	AVV. CRISTINA FRANCHINI	MEDIAZIONE PER RESTITUZIONE IMMOBILE "HOTEL IL BAGUTTINO"	DELIBERAZIONE G.C. N. 16 DEL 9/2/2023	DETERMINAZIONE N. 153 DEL 28/2/2023 - € 1.223,08		CHIUSO 2024	INDETERMINABILE	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	1.223,08	1.221,12	-1.221,12	0,00	IMPEGNO N. 11055	COSTABILE
17	COMUNE DI SPOTORNO / CARENA P.	2023	TAR LAZIO	AVV. ALTAMURA	AVV. ALTAMURA M. - RICHIESTA ANNULLAM. DEL DECR. DEL N.B.S.C. NANTI TAR LAZIO - PROPOSTO DA CARENA P.	DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 16/2/2023	DETERMINAZIONE N. 161 DEL 2/3/2023 (comprensiva Cassa, Spese generali e contributo unificato)		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	6.000,00	3.984,86			3.984,86	IMPEGNO N. 11194	COSTABILE
18	COMUNE DI SPOTORNO / CARENA P.	2023	TAR LAZIO	AVV. GAGGERO P.	AVV. GAGGERO P. - RICHIESTA ANNULLAM. DEL DECR. DEL N.B.S.C. NANTI TAR LAZIO - PROPOSTO DA CARENA P.	DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 16/2/2023	DETERMINAZIONE N. 161 DEL 2/3/2023		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	6.000,00	3.984,86			3.984,86	IMPEGNO N. 11196	COSTABILE
19	COMUNE DI SPOTORNO / RAPA VALENTINO	2023	NEGOZIAZIONE ASSISTITA	AVV. CRISTINA FRANCHINI	AVV. CRISTINA FRANCHINI - NEGOZIAZIONE ASSISTITA	DELIBERAZIONE N. 63 DEL 23/06/2023	DETERMINAZIONE N. 552 DEL 11/07/2023 (comprensiva Cassa, Spese generali e contributo unificato)		CHIUSO 2024	1.500,00	RISCHIO BASSO	NESSUN ACCANTONAMENTO	1.170,88	1.170,88		1.170,88	IMPEGNO N. 11695	COSTABILE
20	COMUNE DI SPOTORNO / PIRCHIEDA SARA	2023	CORTE DI APPELLO DI GENOVA - SEZ. LAVORO	AVV. MARGO SPOTORNO	AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA - SEZIONE LAVORO PER RICORSO PIRCHIEDA	DELIBERAZIONE N. 64 DEL 28/06/2023	DETERMINAZIONE N. 598 DEL 31/07/2023 (comprensiva Cassa, Spese generali e contributo unificato)		CHIUSO 2024	2.283,12	RISCHIO MEDIO	12.000,00	3.477,17	3.477,16		0,01	IMPEGNO N. 11745 E N. 287	FERRANDINO
21	COMUNE DI SPOTORNO / CSC COMPAGNIA SVIZZERA DELLA PIETRA ROBERTO	2023	MEDIAZIONE	AVV. CRISTINA FRANCHINI	MEDIAZIONE PER ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA A NOME DI DELLA PIETRA ROBERTO - SPIAGGIA SERRA	DELIBERAZIONE N. 155 DEL 12/12/2023	DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 12/12/2023 (comprensiva Cassa, Spese generali e contributo unificato)		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	4.990,91	0		4.990,91	IMPEGNO N. 12409	SCARINGI
22	COMUNE DI SPOTORNO / CSC COMPAGNIA SVIZZERA DELLA PIETRA ROBERTO	2023	TRIBUNALE DI ROMA	AVV. CRISTINA FRANCHINI	GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA A NOME DI DELLA PIETRA ROBERTO - SPIAGGIA SERRA	DELIBERAZIONE N. 155 DEL 12/12/2023	DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 12/12/2023 (comprensiva Cassa, Spese generali e contributo unificato)		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO ALTO	22.000,00	13.156,41	4.670,24		8.486,17	IMPEGNO N. 12409	SCARINGI
23	COMUNE DI SPOTORNO / PARTORI NO	2024	TRIBUNALE DI SAVONA	AVV. GIORGIO FRANCHINI	PROCEDIMENTO PENALE PER ATTO VANDALICO PRESSO LA CASA DEL TURISMO	DELIBERAZIONE N. 01 DEL 12/01/2024	DETERMINAZIONE N. 39 del 23/01/2024 (comprensiva Cassa, Spese generali e IVA esente)		CHIUSO 2024		RISCHIO ASSENTE	NESSUN ACCANTONAMENTO	1074,01	650,62	423,39	0	IMPEGNO N. 100	COSTABILE
24	COMUNE DI SPOTORNO / BAGNI MARI	2024	T.A.R. LIGURIA - GENOVA	AVV. TO MORENA LUCCHETTI	RICORSO NANTI IL TAR - GENOVA PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. 161 DEL 29.12.2023	DELIBERAZIONE N. 35 DEL 10.04.2024	DETERMINAZIONE N. 253 DEL 22.04.2024		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO MEDIO		7.770,41	2.036,48		5.733,93		SCARINGI
25	COMUNE DI SPOTORNO / RAPA VALENTINO	2024	GIUDICE DI PACE DI SAVONA	AVV. CRISTINA FRANCHINI	RICORSO PER RIMBORSO ULTERIORE ATTO AGGIUNTIVO	DELIBERAZIONE N. 63 DEL 21.06.2024	DETERMINAZIONE N. 457 del 02.07.2024 (comprensiva Cassa, Spese generali e teras)		APERTO		RISCHIO BASSO	1.500,00	1.966,83			1.966,83		
26	COMUNE DI SPOTORNO / VIA CAVOUR 83	2024	T.A.R. LIGURIA - GENOVA	AVV. TO ROBERTO DAMONTE	RICORSO NANTI IL TAR - GENOVA PER ANNULLAMENTO NOTA COMUNALE PROT. N. 22190 DEL 16.10.2023 E N. 8563 DEL 26.09.2024	DELIBERAZIONE N. 100 DEL 16.07.2024	DETERMINAZIONE N. 558 del 13.08.2024 (comprensiva IVA e Cassa e ritenuta d'acconto)		APERTO	Indeterminabile	RISCHIO BASSO		7301,94	3.097,52		4.204,42	IMPEGNO N. 727	SCARINGI
27	COMUNE DI SPOTORNO / HOTEL ROYAL	2024	STRAGIUDIZIALE	AVV. TO GIUSEPPE INGLESE	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA 25/08/2021 IMMOBILE HOTEL ROYAL	DELIBERAZIONE N. 70 DEL 18.07.2024	DETERMINAZIONE N. 521 del 01.08.2024 (comprensiva IVA e Cassa e ritenuta d'acconto)		APERTO	260.000	RISCHIO ASSENTE		6.618,57			6.618,57	IMPEGNO N. 644/2024	SCARINGI
28	COMUNE DI SPOTORNO / HOTEL ESPERA	2024	STRAGIUDIZIALE / GIUDIZIALE	AVV. TO GIOVANNI GERBI	RICORSO NANTI IL TAR LIGURIA PER ACCERTAMENTO SILENZIO ISTANZA SPINCOLO ALBERGHERA	DELIBERAZIONE N. 151 DEL 19.12.2024	DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 27/12/2024 - € 6.090,24 (comprensiva IVA, CASSA e Spese generali)		APERTO		INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	6000	6.090,24		6.090,24	IMPEGNO N. 1186	SCARINGI
29	COMUNE DI SPOTORNO / FRANCESCO ZITO	2024	CONSIGLIO DI STATO DI ROMA	AVV. RICCARDO MAOLI	RICORSO CONSIGLIO DI STATO DI ROMA AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 293/2024	DELIBERAZIONE G.C. N. 149 DEL 17/12/2024	DETERMINAZIONE N. 1012 DEL 27/12/2024 - € 8.379,24		APERTO	INDETERMINABILE	RISCHIO BASSO	10.000,00	8.379,24			8.379,24	IMPEGNO N. 8436	SCARINGI

ALLEGATO F

N.	L'Ente ha in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR	CUP	RISPETTO DEL TARGET	STATO AVANZAMENTO	CRITICITA' EMERSE NELLE DIVERSE FASI DI REALIZZAZIONE	I RITARDI RICONTRATI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO E LE RELATIVE CAUSE
1	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO "DATI E INTEROPERABILITÀ" - "MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) COMUNI	J21J25002040006	Si prevede di rispettare i target nei limiti previsti	IN FASE DI COMPLETAMENTO ATTIVITA' SCADENZA 31/03/2026	NESSUNA CRITICITA'	NESSUN RITARDO
2	P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE".	CIG ACCORDO QUADRO: 9834470D5E • CIG DERIVATO: A015244619 • CUI: L00232910091202300001 • CUP INTERVENTO: J61B22000980006	Non è possibile rispettare il termine previsto per la comunicazione di fine lavori entro il 31/03/2026; si fa pertanto riferimento alla richiesta di proroga, con nuova scadenza fissata al 30/06/2026.	IN FASE DI ULTIMAZIONE DEL 4°SAL LAVORI AL 60%	a) una diversa perimetrazione e gestione del cantiere e degli accessi pedonali / carrabili, per assicurare una continuativa e migliore fruizione del Parco Monticello (che deve essere attraversato per accedere al cantiere) e dell'area sportiva del campo da basket (di cui era previsto inizialmente la chiusura, destinandolo allo stoccaggio materiali / mezzi di cantiere); b) assicurare la sicurezza dell'esistente scuola media e della ludoteca dal punto di vista della normativa antincendio, in considerazione delle limitazioni introdotte dalle attività temporanee del cantiere, ovvero dall'eliminazione di uscite di sicurezza / entrate a servizio delle predette attività; c) realizzazione delle palificazioni di fondazione sono state realizzate a perfetta regola d'arte secondo le previsioni progettuali e le indicazioni della D.L., ma in sede di collaudo attraverso prove di carico si è purtroppo verificato lo sfilamento di pali utilizzati per il contrasto dei martinetti idraulici, si è reso necessaria la ripetizione delle prove ed il rifacimento di nuovi pali;	Sono presenti ritardi dovuti sia alle criticità emerse, che hanno reso necessaria la predisposizione di una variante tecnica suppletiva, sia alla redazione di una seconda variante tecnica, attualmente in fase di ultimazione. A tali fattori si aggiungono il ritardo accumulato dall'impresa nell'esecuzione dei lavori e le difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento dei materiali.
3	P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP INTERVENTO: J61B22000980006. "LOCAZIONE DI IMMOBILI O NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO ED OPERE ACCESSORIE"	CUP INTERVENTO: J64D25002750006	garantire la conclusione dei lavori al 31 marzo 2026 e il collaudo dell'opera al 30 giugno 2026, nel rispetto delle milestone previste dall'accordo di concessione. Si rimanda alla richiesta di proroga di cui sopra	Il noleggio dei moduli prefabbricati ad uso scolastico, comprensivo delle relative opere di allaccio, si è svolto regolarmente in funzione delle esigenze delle attività didattiche. La conclusione del noleggio, con il conseguente ripristino delle aree, è subordinata all'ultimazione della nuova scuola elementare di cui sopra.	Nell'ambito dell'appalto relativo al noleggio e alle opere accessorie per l'installazione dei moduli prefabbricati ad uso scolastico, comprensive delle attività di trasloco, sono emerse criticità nelle fasi di trasporto e montaggio dei moduli. Tali circostanze hanno reso necessario il ricorso al noleggio di una gru per la corretta collocazione degli stessi; la medesima attrezzatura si renderà altresì necessaria anche nella fase di smontaggio al termine del periodo di noleggio.	Pur essendosi verificate alcune criticità, le stesse non hanno comportato ritardi rispetto al cronoprogramma per quanto riguarda le operazioni di noleggio e installazione dei moduli; resta inteso che la fattibilità di tali opere è comunque subordinata alla realizzazione della scuola.

ALLEGATO G



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI
Settore Personale

DATA 22/04/2024

DETERMINAZIONE GENERALE N.255

**OGGETTO: FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ
DELEGAZIONE UFFICIALE DEL COMUNE GEMELLATO DI BAD
DÜRRHEIM. CIG B15C8396A3.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 7 del 29/4/2023, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026*";

VERIFICATO:

- di essere legittimato ad emanare il presente atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle normative regolamentari;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, con la quale è stato stabilito che, in occasione dell'arrivo i giorni 27 e 28 Aprile 2024, delle delegazioni ufficiali dei Comuni di Bad Dürkheim e di Medolla, per il festeggiamento in relazione al primo Ente del 25° anniversario del Gemellaggio e per l'istituzione del Gemellaggio con riferimento al secondo ente, è stato assegnato al Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari – Ufficio Segreteria il compito di predisporre gli atti inerenti e conseguenti volti all'individuazione delle strutture ricettive sul territorio spotornese per l'alloggio dei membri di entrambe le rappresentanze ufficiali;

VISTI:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 140.000,000;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 che consente di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importi di valore inferiore a € 140.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie – siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che, con decorrenza 1/1/2024, ogni stazione appaltante, per lo svolgimento di attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, debba utilizzare una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, quindi, idonea ad interagire con la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- il comunicato del Presidente di ANAC del 10/1/2024 con cui, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, le stazioni appaltanti fino al 30/9/2024 sono esentate dall'obbligo del ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

CONSIDERATO che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Claudia Novello e che la stessa, nella sua qualità, è anche responsabile dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che il Comune di Bad Dürkheim ha comunicato che la delegazione ufficiale, in visita i giorni 27 e 28 Aprile p.v., sarà formata da n. 10 persone;

VISTO il preventivo, assunto al protocollo dell'Ente in data 16/04/2024 al n. 7669, trasmesso dalla Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091, per n. 1 camera doppia uso singolo, n. 4 camere doppie e n. 1 camera singola, per un costo di € 1.560,00 IVA inclusa, oltre € 20,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale di € 1.580,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00 ed a € 5.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;

PRECISATO che:

- l'oggetto dell'affidamento è il servizio di ospitalità della delegazione ufficiale del Comune di Bad Dürkheim nelle notti del 26 e 27 Aprile p.v, in occasione della partecipazione alla “Festa del Gemellaggio” organizzata per le motivazioni sopra esposte;
- l'importo dell'affidamento è di complessivi € 1.580,00 IVA inclusa;
- il fornitore è la Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091 con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091;
- le ragioni della scelta del fornitore sono le seguenti: trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza nel settore alberghiero, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
- sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione;
- dell'adeguatezza del Contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

CONSIDERATO che l'effettuazione di spese di rappresentanza comporta l'esigenza dell'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa e le circostanze che le hanno originate, tenuto conto che tali spese devono essere rispondenti ai criteri di sobrietà, congruità, imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 Costituzione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di approvare il preventivo di cui sopra e di impegnare la somma complessiva di € 1.580,00 IVA inclusa (comprensiva di € 20,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte)) con la Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091;

DATO ATTO che il predetto hotel:

- ha presentato dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.i., nonché la dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- risulta in regola con i versamenti contributivi, secondo quanto attestato dal D.U.R.C. conservato agli atti d'ufficio;
- ha dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

ATTESO che, come previsto dalla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, il Codice identificativo di gara (CIG) deve essere acquisito, con decorrenza 1/1/2024, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (Legge di Bilancio 2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate,

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di dare atto che, in occasione della "Festa del Gemellaggio" che si terrà nei giorni 27 e 28 Aprile p.v., come da deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, la delegazione ufficiale del Comune di Bad Dürkheim verrà ospitata presso la Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091;
2. di approvare il preventivo, assunto al protocollo dell'ente in data 16/4/2024 al n. 7669, presentato dalla Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091, per il soggiorno di cui sopra;
3. di impegnare con la Villa Imperiale Hotel con sede a Spotorno, Via Aurelia n. 47, P.IVA 01397660091 la spesa di € 1.560,00 IVA inclusa, oltre € 20,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale di € 1.580,00;
4. di approvare il cronoprogramma di spesa, riportato in calce al presente atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili - facendo fronte alla spesa complessiva di €1.580,00 IVA inclusa;
5. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
 - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
 - viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;

- è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Novello Claudia

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazione/esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
B15C8396A3	2024	430	30	1101	51	U.1.03.02.99.011	1.580,00



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI
Settore Personale

DATA 22/04/2024

DETERMINAZIONE GENERALE N.256

**OGGETTO: FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ
DELEGAZIONE UFFICIALE DEL COMUNE GEMELLATO DI
MEDOLLA. CIG B15C683D2E.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 7 del 29/4/2023, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026*";

VERIFICATO:

- di essere legittimato ad emanare il presente atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle normative regolamentari;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, con la quale è stato stabilito che, in occasione dell'arrivo i giorni 27 e 28 Aprile 2024, delle delegazioni ufficiali dei Comuni di Bad Dürkheim e di Medolla, per il festeggiamento in relazione al primo Ente del 25° anniversario del Gemellaggio e per l'istituzione del Gemellaggio con riferimento al secondo ente, è stato assegnato al Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari – Ufficio Segreteria il compito di predisporre gli atti inerenti e conseguenti volti all'individuazione delle strutture ricettive sul territorio spotornese per l'alloggio dei membri di entrambe le rappresentanze ufficiali;

VISTI:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 140.000,000;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 che consente di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importi di valore inferiore a € 140.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie – siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che, con decorrenza 1/1/2024, ogni stazione appaltante, per lo svolgimento di attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, debba utilizzare una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, quindi, idonea ad interagire con la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- il comunicato del Presidente di ANAC del 10/1/2024 con cui, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, le stazioni appaltanti fino al 30/9/2024 sono esentate dall'obbligo del ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

CONSIDERATO che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Claudia Novello e che la stessa, nella sua qualità, è anche responsabile dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che il Comune di Medolla, in visita il giorno 27 Aprile p.v., ha comunicato che la delegazione ufficiale sarà formata da n. 11 persone;

VISTO il preventivo del 17/4/2027, assunto al protocollo dell'ente in data 18/4/2024 al n. 7851, trasmesso dall'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095, per n. 5 camere doppie e n. 1 camera singola, per un costo di € 825 IVA inclusa, oltre € 11,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale di € 836,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00 ed a € 5.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;

PRECISATO che:

- l'oggetto dell'affidamento è il servizio di ospitalità della delegazione ufficiale del Comune di Medolla nella notte del 27 Aprile p.v, in occasione della partecipazione alla “Festa del Gemellaggio” organizzata per le motivazioni sopra esposte;
- l'importo dell'affidamento è di complessivi € 825,00 IVA inclusa, oltre € 11,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale complessivo di € 836,00;
- il fornitore è l'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095;
- le ragioni della scelta del fornitore sono le seguenti: trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza nel settore alberghiero, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
- sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione;
- dell'adeguatezza del Contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

CONSIDERATO che l'effettuazione di spese di rappresentanza comporta l'esigenza dell'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa e le circostanze che le hanno originate, tenuto conto che tali spese devono essere rispondenti ai criteri di sobrietà, congruità, imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 Costituzione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di approvare il preventivo di cui sopra e di impegnare la somma complessiva di € 825,00 IVA inclusa, oltre € 11,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale complessivo di € 836,00 con l'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095;

DATO ATTO che il predetto hotel:

- ha presentato dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.i., nonché la dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- risulta in regola con i versamenti contributivi, secondo quanto attestato dal D.U.R.C. conservato agli atti d'ufficio;
- ha dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

ATTESO che, come previsto dalla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, il Codice identificativo di gara (CIG) deve essere acquisito, con decorrenza 1/1/2024, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

Documento Informativo firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (Legge di Bilancio 2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate,

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di dare atto che, in occasione della "Festa del Gemellaggio" che si terrà nei giorni 27 e 28 Aprile p.v., come da deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, la delegazione ufficiale del Comune di Medolla verrà ospitata, nella notte del 27/04/2024, presso l'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095;
2. di approvare il preventivo del 17/4/2024, assunto al protocollo dell'ente in data 18/4/2024 al n. 7851, presentato dall'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095, per il soggiorno di cui sopra;
3. di impegnare con l'Hotel Ligure con sede a Spotorno, Piazza della Vittoria n. 1, P.IVA 00832750095, la spesa complessiva di € 825,00 Iva inclusa, oltre € 11,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale complessivo di € 836,00;
4. di approvare il cronoprogramma di spesa, riportato in calce al presente atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili - facendo fronte alla spesa complessiva di € 825,00 IVA inclusa, oltre € 11,00 a titolo di imposta di soggiorno (€ 1,00 a persona per ogni notte), per un totale complessivo di € 836,00;
5. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
 - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
 - viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;

- è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Novello Claudia

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazione/esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
B15C683D2E	2024	439	30	1101	51	U.1.03.02.99.011	836,00



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI
Settore Personale

DATA 23/04/2024

DETERMINAZIONE GENERALE N.264

OGGETTO: FESTA DEL GEMELLAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER CENA ISTITUZIONALE CON LE DELEGAZIONI UFFICIALI DEI COMUNI GEMELLATI DI BAD DÜRRHEIM E DI MEDOLLA. CIG B15C4DAE75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 7 del 29/4/2023, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "*Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026*";

VERIFICATO:

- di essere legittimato ad emanare il presente atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle normative regolamentari;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, con la quale è stato stabilito che, in occasione dell'arrivo i giorni 27 e 28 Aprile 2024, delle delegazioni ufficiali dei Comuni di Bad Dürkheim e di Medolla, per il festeggiamento in relazione al primo Ente del 25° anniversario del Gemellaggio e per l'istituzione del Gemellaggio con riferimento al secondo ente, è stato assegnato al Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Finanziari – Ufficio Segreteria il compito di predisporre gli atti inerenti e conseguenti volti all'individuazione delle strutture ricettive sul territorio spotornese per l'alloggio dei membri di entrambe le rappresentanze ufficiali;

VISTI:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 140.000,000;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 che consente di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importi di valore inferiore a € 140.000,00, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie – siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che, con decorrenza 1/1/2024, ogni stazione appaltante, per lo svolgimento di attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, debba utilizzare una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, quindi, idonea ad interagire con la banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- il comunicato del Presidente di ANAC del 10/1/2024 con cui, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, le stazioni appaltanti fino al 30/9/2024 sono esentate dall'obbligo del ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

CONSIDERATO che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Claudia Novello e che la stessa, nella sua qualità, è anche responsabile dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha organizzato una cena istituzionale con le delegazioni ufficiali dei Comuni di Bad Dürkheim e di Medolla, individuando il ristorante U Peo, con sede a Spotorno (SV), Via Cavour n. 46, P.IVA 01502510090;

VISTO il preventivo, assunto al protocollo dell'Ente in data 17/4/2024 al n. 7881, trasmesso dal ristorante U Peo con sede a Spotorno, Via Cavour n. 46, P.IVA 01502510090, per n. 21 persone facenti parte delle delegazioni ufficiali dei due Comuni gemellati sopra menzionati, per un costo di € 630,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO, altresì, che:

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00 ed a € 5.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;

PRECISATO che:

- l'oggetto dell'affidamento è la cena istituzionale del 27/4/2024, organizzata dall'Amministrazione comunale, a cui sono invitate le delegazioni ufficiali dei Comuni di Bad Dürnheim e di Medolla, in occasione della partecipazione alla "Festa del Gemellaggio" organizzata per le motivazioni sopra esposte;
- l'importo dell'affidamento è di complessivi € 630,00 IVA inclusa;
- il fornitore è il ristorante U Peo con sede a Spotorno, Via Cavour n. 46, P.IVA 01502510090;
- le ragioni della scelta del fornitore sono le seguenti: trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza nel settore della ristorazione, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
- sono stati autodichiarati dall'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di rotazione;
- dell'adeguatezza del Contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

CONSIDERATO che l'effettuazione di spese di rappresentanza comporta l'esigenza dell'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa e le circostanze che le hanno originate, tenuto conto che tali spese devono essere rispondenti ai criteri di sobrietà, congruità, imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 Costituzione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di approvare il preventivo di cui sopra e di impegnare la somma complessiva di € 630,00 IVA inclusa con il ristorante U Peo con sede a Spotorno, Via Cavour n. 48, P.IVA 01502510090;

DATO ATTO che il predetto ristorante:

- ha presentato dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.i., nonché la dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- risulta in regola con i versamenti contributivi, secondo quanto attestato dal D.U.R.C. conservato agli atti d'ufficio;
- ha dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

ATTESO che, come previsto dalla delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, il Codice identificativo di gara (CIG) deve essere acquisito, con decorrenza 1/1/2024, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO, altresì, che l'impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (Legge di Bilancio 2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate,

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di dare atto che, in occasione della "Festa del Gemellaggio" che si terrà nei giorni 27 e 28 Aprile p.v., come da deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/4/2024, l'Amministrazione comunale ha organizzato una cena istituzionale a cui sono invitate le delegazioni ufficiali dei Comuni gemellati di Bad Dürkheim e di Medolla;
2. di approvare il preventivo, assunto al protocollo dell'Ente in data 17/4/2024 al n. 7881, presentato dal ristorante U Peo con sede a Spotorno, Via Cavour n. 46, P.IVA 01502510090;
3. di impegnare con il ristorante U Peo con sede a Spotorno, Via Cavour n. 46, P.IVA 01502510090, la spesa di € 630,00 IVA inclusa;
4. di approvare il cronoprogramma di spesa, riportato in calce al presente atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili - facendo fronte alla spesa complessiva di € 630,00 IVA inclusa;
5. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
 - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
 - viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;
 - è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971,n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Novello Claudia

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazione/esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
B15C4DAE75	2024	444	30	1101	51	U.1.03.02.99.011	630,00